

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 dicembre 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio  
2023, n. 0122/Pres.

Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno "formule per lattanti" alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento). (23R00287) ..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio  
2023, n. 0124/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro. (23R00288) ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio  
2023, n. 0128/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119. (23R00289) ..... Pag. 12

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2023, n. 22.

Prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022. (23R00454) ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2023, n. 23.


Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009. (23R00455) ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2023, n. 25.

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025. (23R00383) ..... Pag. 19



| <b>REGIONE ABRUZZO</b>  |  |
|---|--|
| LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2023, n. 6.<br><b>Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023).</b> (23R00407)..... | <b>LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2023, n. 7.<br/>Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.</b> (23R00408)..... <i>Pag.</i> 41  |
| ..... <i>Pag.</i> 34  | <b>LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2023, n. 8.<br/>Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30 dicembre 2022 e ulteriori disposizioni urgenti.</b> (23R00409)..... <i>Pag.</i> 44 |



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2023, n. 0122/Pres.

**Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno "formule per lattanti" alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 26 luglio 2023)*

### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Visto il decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento";

Visto il decreto del Ministero della Salute 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), che annovera l'erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare "nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per persone affette da malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidiosi", e il successivo comma 2, che annovera l'erogazione di sostituti del latte materno "nei livelli essenziali di assistenza sanitaria" anche per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di vita;

Visto altresì l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, che istituisce il "Registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare erogati dalle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale";

Visto il testo del "Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte ma-

terno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento)", e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 23 giugno 2023;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento).**

*(Omissis).*

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina modalità e termini per la richiesta del contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formula per lattanti) alle donne residenti in Regione o con iscrizione



ne temporanea al Servizio Sanitario Regionale, in attuazione dell'articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministro della Salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne offerte da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento), di seguito denominato Decreto.

#### Art. 2.

##### *(Procedimento autorizzativo)*

1. L'accertamento delle condizioni patologiche che controindicano l'allattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e si conclude con il rilascio all'interessata della seguente documentazione:

a. certificazione medica delle condizioni patologiche che impediscono l'allattamento;

b. prima prescrizione medica della formula per lattanti.

2. La certificazione medica specifica la condizione patologica materna ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, indica il carattere permanente o temporaneo della condizione e riporta il timbro e la firma del medico certificatore. Qualora la condizione patologica che controindica in maniera assoluta l'allattamento sia temporanea, il medico provvede ad una rivalutazione mensile della stessa. La condizione è accertata e certificata esclusivamente dagli specialisti indicati all'articolo 4 del Decreto.

3. La prescrizione medica della formula per lattanti ha valenza mensile e indica il periodo di erogazione con le date di inizio e fine erogazione per una durata non superiore al mese e nel limite di durata massima di cui all'articolo 5 del Decreto.

4. La madre o, in caso di morte materna, il padre o il tutore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale presenta al Distretto sanitario di appartenenza la seguente documentazione:

a. domanda, da redigere sul modulo allegato i al presente regolamento;

b. dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto;

c. certificato medico, di cui al comma 2, attestante le condizioni che controindicano l'allattamento;

d. prescrizione medica mensile di cui al comma 3.

5. Il Distretto sanitario di appartenenza, valuta la congruità della documentazione presentata, rilascia all'avente diritto idonea autorizzazione al ritiro della formula per lattanti nei limiti dei quantitativi prescritti di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto, nonché disponibili in base alle risorse assegnate.

6. Le formule per lattanti sono erogate, previa acquisizione di autorizzazione scritta del Distretto di appartenenza, dalle farmacie ospedaliere delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali o dai Distretti sanitari di appartenenza dell'assistito.

7. Il modulo allegato i al presente regolamento può essere modificato con decreto del Direttore centrale competente in materia di salute.

#### Art. 3.

##### *(Controindicazioni all'allattamento e terapie alternative)*

1. Nel caso di controindicazione assoluta all'allattamento, conseguente all'assunzione di farmaci, il medico curante valuta le terapie alternative compatibili. Al fine di evitare false controindicazioni all'allattamento, il medico curante valuta il rischio di ogni singolo farmaco mediante:

a. consultazione di banche dati aggiornate, specifiche e accreditate;

b. consultazione di documenti ministeriali emanati su indicazione del Tavolo Allattamento al Seno istituito presso il Ministero della Salute;

c. consulenza dei Centri Antiveneni Regionali di riferimento.

#### Art. 4.

##### *(Limiti del contributo)*

1. Qualora vi sia disponibilità nella Banca del latte umano donato (BLUD), il medico curante informa prioritariamente la donna relativamente a tale opportunità.

2. Alle richieste di formula per lattanti le Aziende sanitarie provvedono con l'erogazione nei limiti del finanziamento assegnato dalla Regione, proporzionato sulla base dei nati nell'anno precedente.

3. Le Aziende sanitarie monitorano con cadenza almeno semestrale l'andamento della spesa al fine di prevedere la necessità di eventuali riduzioni del contributo pro capite da concedere per il rimanente periodo dell'anno.

4. Nei casi in cui l'Azienda sanitaria, in sede di monitoraggio di cui al comma 3, preveda la necessità di una riduzione del contributo individuale, questo viene ridotto limitando il numero di mesi di erogazione della formula ai beneficiari già autorizzati e da autorizzare e, solo in ultima istanza, con il blocco delle autorizzazioni a nuovi richiedenti.

5. Il beneficiario è informato dell'evenienza di cui al comma 4 al momento del rilascio dell'autorizzazione.

#### Art. 5.

##### *(Monitoraggio e verifica)*

1. Le Aziende sanitarie e gli IRCCS regionali, entro il 31 maggio di ciascun anno, trasmettono un report annuale alla Direzione centrale competente in materia di salute con i dati aggregati, relativi all'anno precedente, inerenti l'erogazione del contributo, il luogo di erogazione della formula per lattanti, le patologie certificate, la durata dell'allattamento sostitutivo e le risorse finanziarie utilizzate.

#### Art. 6.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**Allegato 1**  
**(riferito all'articolo 2, comma 4, lettera a)**

**MODULO PER LA DOMANDA AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DI FORMULA  
PER LATTANTI**

**ai sensi decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021**

Al Distretto sanitario \_\_\_\_\_

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_

Nata/o a \_\_\_\_\_ il [ ]/[ ]/[ ]

Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere
- madre
- padre
- tutore
- esercitante la patria potestà

di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il [ ]/[ ]/[ ]

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE**

- (solo se madre) di rientrare nelle condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.M. 31/08/2021, come da certificazione sanitaria allegata, redatta da uno specialista del Sistema sanitario nazionale (art. 4, comma 3 DM 31/08/2021);
- di avere l'ISEE ordinario non superiore a 30.000,00 euro annui, come da documentazione allegata (art. 2, comma 2 D.M. 31/08/2021);
- di essere informata/o che la fornitura a titolo gratuito di sostituti del latte materno (formule per lattanti) agli aventi diritto avviene nei limiti del finanziamento statale assegnato e pertanto le risorse stanziare potrebbero non garantire la copertura della presente richiesta (art. 4, comma 4 D.M. 31/08/2021);
- di essere a conoscenza che la durata massima della fornitura agli aventi diritto è limitata ai primi sei mesi di vita del bambino (art. 5, comma 1 D.M. 31/08/2021), che la prescrizione è mensile e che in caso di condizioni patologiche temporanee è prevista la rivalutazione con cadenza mensile da parte dello specialista del Sistema sanitario nazionale (art. 5, comma 1 D.M. 31/08/2021)

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione ai fini del ritiro gratuito di formula per lattanti ai sensi del DM 31 agosto 2021.

A tal fine si allega alla presente:

- Certificazione dello specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante le condizioni patologiche che impediscono l'allattamento;
- Attestazione ISEE;
- Prescrizione mensile delle formule per lattanti dello specialista del Servizio sanitario nazionale;

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento (UE), n. 2016/679). I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento saranno trattati, con strumenti cartacei e elettronici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 15 della medesima norma.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2023, n. 0124/Pres.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 26 luglio 2023)*

#### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2, comma 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che stabilisce che la Regione, nell'ambito dei Comuni ivi indicati, promuove, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, lo sviluppo di aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri, finalizzati a creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale sull'intero comparto montano;

Visto l'articolo 2, commi 13 e 14 della legge regionale 13/2022 che autorizza l'Amministrazione regionale, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a concedere incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto il comma 15 della medesima norma che prescrive che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi sopra indicati;

Visto il testo del «Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la

concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro», e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1030 di data 7 luglio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro.**

*(Omissis).*


*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contras-



segnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in attuazione dell'articolo 2, comma 15 della legge regionale 13/2022.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

*a)* comuni interessati: comuni di cui all'articolo 2, comma 12 della legge regionale 13/2022, che hanno definito la fattibilità urbanistica, edilizia e ambientale dell'intervento da realizzare e hanno concordato con le imprese investitrici le caratteristiche dell'insediamento turistico alberghiero oggetto dell'intervento medesimo;

*b)* strutture ricettive alberghiere: le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 22 della legge regionale 21/2016, in possesso dei requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 21/2016;

*c)* microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I, articolo 2, al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, (GBER);

*d)* grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 651/2014;

*e)* aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri: aree da destinare alla realizzazione di strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui all'articolo 22 della legge regionale 21/2016, individuate dai Comuni di cui alla lettera *a)* nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, come previste dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);

*f)* risultato operativo: ai sensi dell'articolo 2, punto 39, del Regolamento (UE) 651/2014, è la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;

*g)* investimenti materiali: ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del Regolamento (UE) 651/2014, sono attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

*h)* investimenti immateriali: ai sensi dell'articolo 2, punto 30, del Regolamento (UE) 651/2014, attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

*i)* fruibilità turistica: messa a disposizione della struttura ricettiva oggetto del contributo sul mercato turistico;

*j)* conclusione dell'iniziativa: in deroga all'articolo 32-bis, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corrisponde alla data in cui è acquisita la fruibilità turistica.

#### Art. 3.

##### Regime di aiuto e limiti

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del regolamento (UE) 651/2014.

2. Per i costi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, non ammissibili ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) 651/2014, i contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»).

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Regolamento (UE) 651/2014.

4. Sono esclusi dai finanziamenti i settori di cui all'articolo 1 comma 3 del citato Regolamento (UE) 651/2014.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

6. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, il richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

7. Nella domanda di contributo il beneficiario indica la quota richiesta rispettivamente ai sensi del comma 1 e del comma 2, nel rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013.

#### Art. 4.

##### Soglie dimensionali, intensità dell'aiuto e cumulo


1 L'investimento complessivo deve avere un valore minimo di 5 milioni di euro.

2. Per i contributi concessi in applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014, l'importo dell'aiuto è pari al 50 per cento delle spese ammissibili e comunque non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli, solo quando positivo.

3. Per la parte dell'investimento per la quale è richiesta l'applicazione del regime *de minimis* di cui all'articolo 3, comma 2, l'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *e)* e del massimale disponibile al momento della concessione dell'aiuto.

4. Le entrate e i costi di esercizio dell'infrastruttura di cui al comma 2 sono attualizzati al tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008, così come individuato periodicamente con decreto del Ministero competente e valido al momento di presentazione della domanda.

5. I contributi concessi e erogati ai sensi del presente regolamento non possono superare le soglie previste all'articolo 4 del Regolamento (UE) 651/2014.



6. Il contributo complessivo è in ogni caso concesso nel limite delle risorse disponibili sul bilancio regionale nell'anno di riferimento.

7. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.

8. Ai fini del calcolo dei costi ammissibili gli importi sono intesi al lordo di qualsiasi imposta e onere non altrimenti recuperabile dal beneficiario.

9. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014.

## Capo II

### SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

#### Art. 5.

##### *Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*

1. I soggetti beneficiari sono le imprese che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere attive al momento di presentazione della domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, di impegnarsi ad essere attive entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;

b) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento 651/2014;

c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di contributo di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'amministrazione regionale, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

e) non trovarsi in condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

g) di essere proprietari degli immobili/terreni su cui insiste l'intervento oggetto della domanda di contributo o titolari di altro diritto reale che abbia durata pari alla durata dell'ammortamento del bene finanziato, comunque almeno ventennale, e che consenta l'esercizio di analoghi diritti che spettano al proprietario.

#### Art. 6.

##### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, risultanti da interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia e comprendenti tutte le opere eseguite su terreno inedito o sul patrimonio edilizio esistente,

ricongiungibili alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettere b), c) e d) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), consistenti nelle seguenti iniziative:

a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo;

b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti;

c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti;

d) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico;

e) restauro e risanamento conservativo: interventi atti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;

f) attività di edilizia libera: opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi di settore (tutela dei beni culturali e del paesaggio, tutela ambientale in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione). Sono ammissibili le attività di rilevanza edilizia di cui agli articoli 16, comma 1, lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), s) e 16-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), i) della legge regionale 19/2009 e purché a servizio della struttura ricettiva oggetto dell'intervento.

2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009 e le spese di manutenzione ordinaria.

3. Le iniziative sono avviate dopo la presentazione della domanda.

#### Art. 7.

##### *Spese ammissibili*


1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto finanziabile sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e relative a:

a) spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione alberghiera dell'immobile;

b) spese per l'acquisto di immobili, macchinari e attrezzature;

c) spese per l'acquisto di arredi;

d) oneri per le spese tecniche e di collaudo;



e) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, per un importo massimo di dieci mila euro come specificato all'articolo 3, comma 2.

2. I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e avere una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed il termine di presentazione della rendicontazione indicato nel decreto di concessione, essere strettamente legati alla realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento e regolarmente quietanzati.

#### Art. 8.

##### *Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

2. Sono in ogni caso escluse le spese per la manutenzione ordinaria, le spese notarili e l'imposta sul valore aggiunto salvo che questa non rappresenti un costo a carico del beneficiario.

#### Capo III

##### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 9.

##### *Presentazione della domanda di contributo*

1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio regionale competente in materia di turismo, dal rappresentante legale dell'impresa, entro i termini stabiliti con avviso adottato con decreto del Direttore del Servizio stesso.

2. Le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it sulla base di un modello approvato dal Direttore del Servizio competente in materia di turismo corredate dalla documentazione di cui all'articolo 10.

3. I termini di presentazione della domanda indicati nel decreto di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte.

4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «datcert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.

#### Art. 10.

##### *Documentazione*

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nella quale l'istante attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) la dichiarazione con cui l'istante:

1) si impegna a rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 4 indicando gli eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti;

2) prende visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

3) si impegna a osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;

d) descrizione dell'iniziativa, con specifica evidenza degli elementi di attrattività per lo sviluppo turistico e degli altri elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella - Allegato A al presente Regolamento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo;

e) progetto preliminare dettagliato sottoscritto da un tecnico abilitato contenente:

1) relazione illustrativa con l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche e geologiche;

2) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

3) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

4) studio di impatto ambientale;

5) relazione di sostenibilità dell'opera;

6) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, inclusi i rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;

7) cronoprogramma che indica la data di inizio e di fine lavori;

8) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

9) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

10) piano particellare delle aree interessate dall'intervento.

f) quadro economico dettagliato del progetto/preventivo di spesa;

g) documentazione fotografica dello stato di fatto e rendering dell'intervento;


h) piano economico e finanziario di massima.

2. L'istante si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

#### Art. 11.

##### *Istruttoria della domanda*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.



2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 1;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante;

c) la domanda non è inviata a mezzo PEC alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

d) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 12.

##### *Formazione della graduatoria*

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.

2. La valutazione è effettuata da una commissione interna, nominata, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e composta dal Direttore stesso o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D dello stesso Servizio, che svolge anche funzioni di segretario e da un dipendente regionale di categoria C o D con profilo professionale tecnico.

3. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato A è approvata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. I contributi sono concessi nel limite delle risorse disponibili annualmente sul relativo bilancio regionale.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente in materia di turismo procede allo scorrimento della graduatoria.

6. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

#### Art. 13.

##### *Concessione del contributo*

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 12, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Nel decreto di cui al comma 1, sono richiamati i termini di inizio e fine lavori del cronoprogramma presentati in sede di presentazione dell'allegato alla domanda, ed è altresì indicato il termine per la presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 19.

3. Il Servizio competente in materia di turismo entro 30 giorni dalla concessione trasmette ai soggetti beneficiari copia del decreto di cui al comma 1.

#### Art. 14.

##### *Erogazione in via anticipata*

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Ai fini dell'erogazione del contributo in via anticipata il Servizio competente in materia di turismo verifica, prima dell'erogazione, che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La verifica viene effettuata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e disciplinato nel regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 31 maggio 2017, n. 115.

#### Art. 15.

##### *Avvio dei lavori*

1. Per avvio dei lavori, ai sensi dell'articolo 2, punto 23 del regolamento (UE) 651/2014 si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

#### Art. 16.

##### *Variazione e proroga dell'iniziativa*

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto iniziale e alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono giustificate mediante invio della documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e della relazione illustrativa.

3. Le modifiche al progetto sono comunicate tempestivamente al Servizio competente in materia di turismo per l'approvazione con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.



4. Sono ammesse proroghe dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel decreto di concessione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso. In ogni caso i lavori devono essere conclusi entro e non oltre 48 mesi dalla data del decreto di concessione.

#### Art. 17.

##### *Operazioni societarie e subentro*

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32-ter della legge regionale 7/2000.

2. La domanda di subentro, sottoscritta digitalmente, deve essere presentata a mezzo PEC e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta variazione soggettiva, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'impegno alla prosecuzione dell'attività e all'assunzione dei relativi obblighi di cui all'articolo 22 e di quelli ulteriori eventualmente stabiliti dal decreto di concessione.

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

#### Capo IV

##### RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

#### Art. 18.

##### *Presentazione della rendicontazione delle spese*

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC.

2. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

#### Art. 19.

##### *Modalità di rendicontazione*

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario deve essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

2. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41-bis della legge regionale 7/2000.

3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

4. Per la rendicontazione i beneficiari, oltre a quanto previsto dal comma 1 e 2 presentano la seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti:

1) il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5;

2) che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), d), g), h), i), k);

c) certificato di collaudo;

d) relazione illustrativa finale del progetto realizzato, anche corredata da documentazione fotografica, che consenta agli uffici di accertare il raggiungimento degli obiettivi originari e l'impatto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, nonché la conformità del progetto proposto, tenuto conto di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 16;

e) riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.

5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente, pena l'inammissibilità della relativa spesa, tramite bonifico bancario o postale che riporti nella causale data e numero del documento fiscale cui si riferisce il pagamento.

6. I documenti fiscali (fatture o ricevute fiscali) attestanti le spese oggetto dell'investimento devono essere intestati al beneficiario e riportare la dicitura «Intervento finanziato con LR 13/2022, articolo 2, comma 13 - FVG».

#### Art. 20.

##### *Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso*

1. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

2. La liquidazione degli aiuti è subordinata alla verifica da parte del Servizio competente in materia di turismo nel Registro nazionale degli aiuti di Stato che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 16 o alla minore spesa a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

4. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge regionale 19/2009, a comprova della conformità dell'opera.



5. Ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 6 della legge regionale 7/2000, il contributo è rideterminato in proporzione al periodo per il quale non sono rispettati i vincoli di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g).

#### Art. 21.

##### *Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero oltre il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;

b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

c) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato dalla domanda o nella richiesta di variazione approvata dal Servizio competente in materia di turismo di cui all'articolo 16;

d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici;

e) la fruibilità turistica delle opere non è conseguita entro i termini di cui all'articolo 22, comma 1, lettera i).

#### Art. 22.

##### *Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione*

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) utilizzare la PEC per la trasmissione all'Ufficio competente della domanda di contributo e relativa rendicontazione nonché di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it)

b) confermare che l'avvio dei lavori è stato effettuato secondo cronoprogramma in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 12 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo, fatta salva la proroga autorizzata dal Servizio competente in materia di turismo;

c) trasmettere il progetto definitivo entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione;

d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, per tutta la durata del progetto e fino al periodo del mantenimento dei vincoli di destinazione di cui alla lettera g), salvo il caso di cui all'articolo 17;

e) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16 in relazione alle variazioni di progetto;

f) rispettare le tempistiche previste, in particolare per la presentazione della rendicontazione entro i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente in materia di turismo;

g) ai sensi dell'articolo 32-bis della legge regionale 7/2000, mantenere il vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto di incentivi, nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di 5 anni;

h) trasmettere a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto dei vincoli di cui alle lettere d) e g) entro il 31 marzo di ciascun anno.

i) conseguire la fruibilità turistica delle opere realizzate entro due anni dalla conclusione dei lavori, anche mediante gestione affidata a terzi in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti e a mantenerla per il tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione. L'infrastruttura è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

k) conservare le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014 per un periodo di 10 anni dalla data di concessione.

2. La dichiarazione di cui alla lettera h) è relativa alla situazione dell'anno precedente e deve essere presentata a partire dall'anno successivo alla data di conclusione dell'iniziativa e fino all'anno successivo al termine di mantenimento dei vincoli. L'iniziativa si intende conclusa alla data in cui è stata conseguita la fruibilità di cui alla lettera i).

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 1, lettera h), si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

#### Capo V

##### *Disposizioni finali*

#### Art. 23.

##### *Sospensione dell'erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 24.


##### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge 241/1990, alle leggi regionali 7/2000, 14/2002 e 19/2009.

#### Art. 25.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



(Riferito all'articolo 12, comma 2)

Parametri di valutazione delle domande di contributo

| TABELLA PUNTEGGI  |   |   |
|---|---|---|
| CRITERIO  | DESCRIZIONE   | PUNTEGGIO   |
| 1) Coerenza del progetto con le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, LR 13/2022 con particolare riferimento alla ricaduta economica, sociale e occupazionale generate sulla località oggetto dell'intervento e sull'intero comparto montano. | <p>Analisi e descrizione dell'impatto del progetto sui seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ bacino di utenza reale e potenziale,</li> <li>✓ caratteristiche socioeconomiche della località (sviluppo demografico, reddito pro-capite, tasso di disoccupazione);</li> <li>✓ struttura economica del territorio (concentrazione di insediamenti produttivi, dimensioni medie degli alberghi esistenti, loro ubicazione, loro dimensioni, tasso di imprenditorialità, presenza di imprese estere o multinazionali, probabili nuovi insediamenti, sistema di collegamenti);</li> <li>✓ capacità di attrazione turistica della località;</li> </ul> | Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione:<br>10 eccellente<br>8 ottimo<br>6 buono<br>7 discreto<br>4 sufficiente<br>0 non adeguato |
| 2) Caratteristiche dell'offerta alberghiera   | prodotti e servizi accessori offerti (ad esempio area wellness, servizio navetta...), tariffe richieste   | Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione:<br>10 eccellente<br>7 discreto<br>8 ottimo<br>6 buono<br>4 sufficiente<br>0 non adeguato |
| 3) Posti letto  | Per gli alberghi esistenti: aumento posti letto rispetto alla situazione preesistente;<br>Per gli alberghi nuovi: Posti letto ulteriori rispetto al minimo previsto dalla normativa   | Almeno 10 posti letto: 2 punti<br>Da 11 a 30 posti letto: 4 punti<br>Da 31 a 50 posti letto: 7 punti<br>51 posti letto e oltre: 10 punti  |
| 4) Recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione del progetto  | Recupero di almeno un immobile  | 3 punti   |
| 5) Caratteristiche architettoniche della struttura alberghiera  | Utilizzo prevalente di materiali ecosostenibili certificati nella realizzazione/riconversione dell'immobile oggetto dell'investimento   | Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione:<br>10 eccellente<br>8 ottimo<br>6 buono<br>7 discreto<br>4 sufficiente<br>0 non adeguato |
| 6) Caratteristiche impiantistiche della struttura alberghiera   | Certificazione energetica dell'edificio   | Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione:<br>classe A4 / A3: 10 punti  |



|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
|                                  |   | classe A2 / A1: 8 punti<br>classe B: 6 punti<br>classe C: 4 punti<br>classe D: 2 punti<br>classe E / F / G: 1 punto |
| 7) Impatto del consumo del suolo | Percentuale di occupazione del suolo, escluse aree già edificate, calcolata come segue:<br><br>$\frac{\text{SUPERFICIE COPERTA}}{\text{SUPERFICIE DELL'AREA PERTINENZIALE}} \times 100$<br><br>Superficie coperta: calcolata come definita all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 19/2009.<br><br>Superficie dell'area pertinenziale: calcolata come definita all'art. 33, comma 1 della legge regionale 19/2009 | 0% = 10 punti<br>Da 1% a 20%= 5 punti<br>Da 21% a 50%= 3 punti<br>Da 51% in poi= 0 punti                            |

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2023, n. **0128/Pres.**

**Regolamento di modifica del regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 luglio 2023, SO24)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati);

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'art. 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'art. 52, comma 2-bis, inerente alla qualifica e valorizzazione come sottoprodotto del digestato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a



norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque *reflue*, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 (Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali);

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

Visto l'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in particolare l'art. 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque *reflue* e del digestato da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Visto il proprio decreto 20 marzo 2018, n. 074 (D.Lgs. n. 152/2006, art. 121. L.R. 11/2015, art. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque);

Visto il «Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006» (Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito *RFA*), emanato con proprio decreto 30 settembre 2022, n. 119;

Visto in particolare quanto stabilito all'art. 23, commi 1, 2 e 3 del *RFA* e, per quanto specificamente attiene alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche all'art. 33, comma 3 del medesimo regolamento;

Preso atto della nota pervenuta in data 17 luglio 2023, a firma congiunta dei Presidenti FVG delle organizzazioni Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori, Associazione allevatori FVG, Con-

federazione Produttori Agricoli, acquisita con prot. GRFVG-GEN-2023-0416139, con la quale:

vengono segnalati, da complicazioni intervenute con l'introduzione della riforma PAC 2023-27 nell'ambito del Piano Strategico Nazionale, forti ritardi e una gravosa attività in corso e che si concluderà il 25 luglio presso i Centri di Assistenza agricola, per rettifica re-sasi necessaria a seguito di tardiva formalizzazione di alcune decisioni e ultimi chiarimenti, dei dati contenuti nei fascicoli aziendali SIAN ai fini della presentazione della domanda unica e dei premi a superficie per l'annata 2022-23;

poiché detta attività risulta imprescindibile anche per una corretta definizione dei limiti massimi degli apporti azotati riferibili alle colture, nel rispetto del *RFA*, nei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione, si richiede all'Amministrazione Regionale un differimento del termine di presentazione dei PUA di cui all'art. 23, comma 2 del *RFA* alla data del 30 novembre 2023, onde consentire a tutti i soggetti coinvolti di adempiere agli obblighi normativi;

Ritenuto, pertanto, di modificare il Regolamento emanato con proprio decreto 0119/2022 prevedendo, in accoglimento alla richiesta formulata con nota del 17 luglio 2023, prot. GRFVG- GEN-2023-0416139, viste le criticità rappresentate dalle organizzazioni soprarichiamate, che, per l'anno in corso, il termine del 31 luglio stabilito all'art. 23, comma 2, del *RFA* per la presentazione dei PUA delle pratiche di fertilizzazione di cui agli articoli 23 e 33 del regolamento venga differito al 30 novembre 2023, per consentire a tutti i soggetti coinvolti di adempiere agli obblighi normativi nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui al citato art. 23 del *RFA*, sia che, per future eventuali necessità temporanee o gravose circostanze, differimenti dei termini per gli adempimenti di cui al Regolamento Fertilizzanti azotati possano essere disposti su richiesta motivata e in via eccezionale dalla Giunta regionale, che provvede a informare il Ministro competente;


Visto il testo del «Regolamento di modifica del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente 30 settembre 2022, n. 119», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2023, n. 1114;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006 emanato con decreto del Presidente 30 settembre 2022, n. 119», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la successiva notifica alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

\_\_\_\_\_

**Regolamento di modifica del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 0119/2022*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2023 il termine di presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione di cui all'art. 23, comma 2 è stabilito al 30 novembre 2023.

Per future eventuali necessità temporanee o gravose circostanze, differimenti dei termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento possono essere disposti su richiesta motivata e in via eccezionale dalla Giunta regionale, che provvede a informare il Ministro competente.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

23R00289

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2023, n. 22.

**Prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 19 maggio 2023)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 127 della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), art. 13;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022);

Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica «PRTE»);

Vista la legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 39/2005 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);



Considerato quanto segue:

1. È necessario correggere l'errore materiale causato dalla modifica all'art. 29 della legge regionale n. 1/2009, che anziché sostituire il comma 9.1 con la stesura concordata con il Governo, lo ha aggiunto a quello vigente che intendeva abrogare;

2. È necessario inserire alcune precisazioni nel preambolo e nell'articolato della legge regionale n. 38/2022, al fine di dissipare ogni dubbio di legittimità costituzionale;

3. È necessario precisare le modalità di coordinamento tra enti gestori diversi nel caso di siti Natura 2000 solo parzialmente ricadenti in un'area protetta nazionale o nella relativa area contigua;

4. È necessario correggere un errore materiale nell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017, come modificato dall'art. 10, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 45/2022;

5. È necessario chiarire che il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) è formato nel rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento, e, in particolare, con riferimento al piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, nonché con riferimento alla pianificazione di cui agli articoli 65 e 67 del medesimo decreto;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2009.*

1. Il comma 9.1 dell'art. 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:

«9.1. I comandi e distacchi attivati fino al 30 aprile 2022 in ambito regionale ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005) e della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), sono considerati obbligatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 165/2001.»

2. Il comma 9.1.1 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

Art. 2.

*Accordi procedurali. Rispetto del codice dei beni culturali. Modifiche all'art. 152 della legge regionale n. 65/2014.*

1. Il comma 3-bis dell'art. 152 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

«3-bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'art. 151 e i competenti uffici del Ministero della cultura possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, fermo restando il rispetto del Codice.»

Art. 3.

*Coordinamento delle funzioni gestionali dei siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'art. 69 della legge regionale n. 30/2015.*

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), è aggiunto il seguente periodo: «In caso di siti della Rete Natura 2000 solo parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali, si applicano le forme di coordinamento di cui all'art. 71.»

Art. 4.


*Predeterminazione delle condizioni d'obbligo in materia di valutazione di incidenza. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 30/2015.*

1. Al comma 2 dell'art. 87 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «condizioni d'obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata,» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni d'obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni,».

Art. 5.

*Predeterminazione delle condizioni d'obbligo in materia di valutazione di incidenza. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 30/2015.*

1. Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «condizioni d'obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valu-



tazione appropriata,» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni d'obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni,».

#### Art. 6.

*Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017.*

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «Programma 06 “Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)» sono sostituite dalle seguenti: «Programma 02 “Trasporto pubblico locale”».

#### Art. 7.

*Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE). Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 35/2022.*

1. Il punto 2 del preambolo della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica «PRTE»), è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione in relazione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica;».

#### Art. 8.

*Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica PRTE. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 35/2022.*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2022, prima delle parole: «Il PRTE costituisce» sono inserite le seguenti: «Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),».

#### Art. 9.

*Modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 38/2022.*

1. Dopo il terzo «visto» del preambolo della legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 39/2005 e alla legge regionale n. 65/2014), sono inseriti i seguenti:

«Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);».

2. La lettera *c*) del punto 4 del preambolo della legge regionale n. 38/2022 è sostituita dalla seguente:

«*c*) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l'azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è necessario prevedere che i soggetti di cui all'art. 151 della legge regionale n. 65/2014 competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e i competenti uffici del Ministero della cultura possano stipulare appositi accordi procedurali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, fermo restando il rispetto del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);».

3. Alla lettera *d*) del punto 4 del preambolo della legge regionale n. 38/2022, le parole: «minerarie e» sono soppresse.

#### Art. 10.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 maggio 2023

GIANI

(Omissis).

23R00454



LEGGE REGIONALE 19 maggio 2023, n. 23.

**Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, revisione di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 19 maggio 2023)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'art. 23, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'art. 3, comma 1;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e, in particolare, i capi VI e VII;

Viste le seguenti deliberazioni della Corte dei conti: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 99/2018/PAR, Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 200/2018/PAR e n. 150/2019/PAR, Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019/PAR e Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 37/2021/PAR;

Vista la nota della Commissione per le pari opportunità del 3 maggio 2023 con la quale comunica che non ha ritenuto opportuno formulare il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Il decreto-legge n. 44/2023, all'art. 3, comma 1, dispone che le regioni possano applicare, senza aggravio di spesa, l'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001, in particolare in tema di trattamento economico accessorio del personale degli uffici di *staff* degli organi politici, secondo i principi di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo. Tale previsione normativa conferma l'applicabilità in via analogica del citato art. 14 nel contesto regionale, di conseguenza legittimando la disciplina contenuta nei capi VI e VII della legge regionale n. 1/2009, nel testo antecedente alle abrogazioni e modifiche introdotte dalla legge regionale n. 2/2023, di cui si dispone l'abrogazione;


2. Per quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 2/2023, per l'anno 2022 la spesa destinata al trattamento economico accessorio sostitutivo è da imputarsi al Fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione;

3. L'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 pone un limite quantitativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, nell'obiettivo, indicato nella medesima disposizione normativa, di assicurare l'invarianza della relativa spesa. In ossequio dunque al costante e consolidato orientamento delle diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, già indicate in premessa, nonché della Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 26/2014/QMIG, sia pure riferita alla interpretazione di disposizioni normative previgenti riguardanti comunque i limiti al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, nel computo del tetto di spesa di cui al sopracitato art. 23, comma 2, rientrano tutte le risorse utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine e dall'allocatione contabile delle risorse a tal fine destinate, ovvero sia le risorse tratte dai Fondi per la contrattazione integrativa, sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni;

4. Poiché antecedentemente alla legge regionale n. 2/2023 le risorse di cui al punto 2 erano allocate sul bilancio regionale, per l'anno 2022 si produce l'effetto della corrispondente riduzione delle relative poste di bilancio. Per l'anno 2022, a seguito dell'imputazione al Fondo del salario accessorio del personale del comparto delle predette risorse destinate all'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto precedentemente poste direttamente a carico del bilancio regionale, si determina che, ad invarianza della consistenza delle risorse allocate sul medesimo Fondo del salario accessorio del personale del comparto, le complessive risorse destinate al trattamento accessorio del personale regionale sono sottoposte a riduzione;

5. Pertanto, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, si rende necessario, per l'anno 2022, provvedere all'incremento del Fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale al fine di ricondurre la spesa complessiva destinata al trattamento accessorio del personale non dirigenziale entro i limiti definiti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. L'incremento del Fondo avviene a parità di spesa complessiva relativa all'anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in coerenza con quanto previsto nelle deliberazioni della Corte dei conti sopracitate;

6. A decorrere dall'anno 2023 tutti gli emolumenti spettanti al personale delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi compreso il trattamento omnicomprensivo dei responsabili, sono imputati al bilancio regionale;



7. Si rende inoltre necessario dettare disposizioni transitorie, al fine di salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive del personale delle strutture di supporto interessato dalla successione normativa *de qua*, salvaguardando gli emolumenti corrisposti nella vigenza della legge regionale n. 2/2023 e disponendone, a decorrere dall'anno 2023, l'imputazione a bilancio;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Abrogazione della legge regionale n. 2/2023*

1. La legge regionale 7 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009) è abrogata.

Art. 2.

*Reviviscenza di disposizioni della legge regionale n. 1/2009 abrogate dalla legge regionale n. 2/2023*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le seguenti disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), abrogate dalla legge regionale n. 2/2023, nel testo antecedente all'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 2/2023:

- a) il secondo periodo del comma 2 e i commi 8, 9 e 10 dell'art. 42;
- b) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell'art. 43;
- c) il secondo periodo del comma 3 e il secondo periodo del comma 6-bis dell'art. 44;
- d) l'art. 45;
- e) i commi 4 e 4-ter dell'art. 49;
- f) il secondo periodo del comma 2 e i commi 5, 6 e 6-bis dell'art. 51;
- g) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell'art. 52;
- h) il secondo periodo del comma 4 dell'art. 53;
- i) il comma 2 dell'art. 58.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le deliberazioni già adottate dalla Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui, rispettivamente, all'art. 42, comma 8 e all'art. 49, comma 4, della legge regionale n. 1/2009.

Art. 3.

*Reviviscenza di disposizioni della legge regionale n. 1/2009 modificate dalla legge regionale n. 2/2023*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le seguenti disposizioni della legge regionale n. 1/2009, modificate dalla legge

regionale n. 2/2023, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla stessa legge regionale n. 2/2023:

- a) il comma 1 dell'art. 55;
- b) il comma 7 dell'art. 56;
- c) il comma 3 dell'art. 58.

Art. 4.

*Fondo salario accessorio*

1. Per l'anno 2022 il Fondo del salario accessorio del personale del comparto è incrementato dell'ammontare corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e, in ogni caso, nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire l'invarianza della spesa.

Art. 5.

*Disposizioni transitorie*

1. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'adeguamento alle disposizioni della presente legge dei contratti individuali di lavoro del personale a tempo determinato assegnato alle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale ed alle segreterie dei gruppi consiliari, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2023.


2. Sono fatti salvi gli emolumenti corrisposti al personale assegnato, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2023, alle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale ed alle segreterie dei gruppi consiliari, per il periodo di vigenza della medesima legge regionale n. 2/2023.

Art. 6.

*Assegnazione temporanea di personale. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 9-bis dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato.» sono sostituite dalle seguenti: «I protocolli definiscono altresì le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari.»

2. Al comma 9-ter dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «I protocolli definiscono altresì le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari.»



## Art. 7.

*Norma finanziaria e clausola di neutralità finanziaria*

1. A decorrere dall'anno 2023, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari viene imputato al bilancio regionale.

2. Dall'attuazione di quanto previsto dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 maggio 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00455

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2023, n. 25.

**Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 7 luglio 2023*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 77, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2006»);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);

Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);


Considerato quanto segue:

per quanto riguarda il capo I:

1. È opportuno, anche a fini di equità fiscale tra attività svolta da soggetto pubblico e privato, disporre una riduzione dell'aliquota IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), che la fissi nella misura del 2,98 per cento, per fronteggiare i maggiori costi e spese che il periodo di pandemia ha portato ad un livello di criticità finanziaria difficile da superare;

per quanto riguarda il capo II:

2. È necessario differire la scadenza del termine di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 45/1997 in quanto le procedure per la dismissione del ramo di azienda di Sestlab e la conseguente trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svig) s.c.r.l. quale soggetto «*in house*» della Regione Toscana, si sono rilevate più lunghe e complesse di quanto previsto;



3. È necessario chiarire che il contributo per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici non è dovuto per gli impianti per i quali la Regione risulta responsabile o comunque intestataria dell'impianto in caso di nomina di terzo responsabile;

4. È necessario chiarire l'esclusione dei dipendenti regionali dal pagamento dei contributi per la verifica ed il controllo degli attestati di prestazione energetica (APE) e dell'onere legato allo sviluppo e gestione del sistema informativo in alcune fattispecie;

5. Per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale è necessario favorire l'affidamento pluriennale dei servizi in aree a domanda debole da parte degli enti locali, assicurando su tale arco temporale pluriennale la quota parte del finanziamento a carico della Regione;

6. È necessario prevedere lo stanziamento di 80.000,00 euro aggiuntivi nell'annualità 2024 al fine di consentire l'intera copertura finanziaria degli impegni dell'accordo per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), per l'estensione della linea tramviaria 1 verso l'Ospedale pediatrico Meyer;

7. È opportuno incrementare l'attuale stanziamento finalizzato ad erogare contributi straordinari per la promozione di progetti integrati di rigenerazione degli spazi urbani fragili al fine di consentire uno scorrimento parziale della graduatoria aperta;

8. È opportuno destinare al contributo straordinario, già previsto in favore dell'Azienda USL Toscana centro dall'art. 14 della legge regionale n. 79/2019, un ulteriore importo, pari ad euro 100.000,00, per l'anno 2023;

9. Al fine di sostenere le attività connesse alla pratica teatrale e laboratoriale realizzate all'interno della Casa di reclusione di Volterra, favorendo la socializzazione e la partecipazione della popolazione detenuta, è opportuna la concessione di un finanziamento triennale all'Associazione culturale Carte Blanche di Volterra, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio triennale all'interno della casa di reclusione, volto alla socializzazione e alla partecipazione della popolazione detenuta;

10. È necessario correggere un'errata dizione dell'art. 10 della legge regionale n. 31/2021, volto a finanziare la progettazione, non di un progetto di fattibilità tecnica ed economica ma di uno studio di fattibilità;

11. È necessario assicurare alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la fotografia un contributo straordinario pari a euro 110.000,00 per l'annualità 2023, finalizzato alla prosecuzione delle azioni connesse alla custodia del patrimonio Alinari;

12. Al fine di sostenere gli enti locali nella realizzazione di interventi di edilizia scolastica, che hanno avuto un incremento dei costi dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime, è necessario alimentare il relativo fondo, istituito dalla legge regionale n. 54/2021, con lo storno di risorse per euro 1.000.000,00;

13. È necessario modificare quanto previsto dall'art. 19, comma 6-bis, della legge regionale n. 54/2021 in quanto, alla data del 29 marzo 2023, le risorse per le liquidazioni, collegate alle richieste di contributo per l'anno 2022 pervenute con ritardo dai comuni, sono esaurite ed è opportuno prevedere un congruo margine per far fronte a domande valide per l'anno 2022 che ancora potrebbero arrivare;

14. È opportuno assegnare, anche nel 2023, il titolo di «Città toscana della cultura» al Comune di Volterra e concedergli un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per concludere le attività programmate sulla base della disposizione vigente e realizzare le nuove;

15. È opportuno assegnare anche nel 2023 il titolo di «Città toscana dello Sport» al Comune di Abetone Cutilgliano, e concedergli un contributo straordinario fino a un massimo di euro 50.000,00 per concludere le attività programmate sulla base della disposizione vigente e realizzare le nuove;

16. È necessario, a seguito della revisione del cronoprogramma dell'intervento disciplinato dall'accordo di programma «Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Massa Carrara», con la previsione della conclusione dei lavori e del collaudo degli stessi nell'annualità 2026, rimodulare le relative risorse regionali;

17. È necessario estendere la possibilità di intervento relativo al collegamento dell'area dell'Alpe di Catenia con la strada provinciale di Falciano anche su tratti non di proprietà pubblica ma comunque ad uso pubblico e con funzioni di pubblica utilità;


18. È necessario apportare alcune correzioni a norme finanziarie per erronee indicazioni di contenuti o di missioni;

19. A fronte della crescente esigenza di approntare con urgenza interventi su invasi e reti per fronteggiare l'emergenza siccità, da finanziare anche con risorse finanziarie nazionali ed europee alternative al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si propone la riformulazione delle disposizioni aventi per oggetto l'assegnazione di euro 500.000,00 in favore dei consorzi di bonifica, per rendere possibile il sostegno regionale alla progettazione di opere per il contrasto dell'emergenza idrica, in tempi compatibili con la finanza regionale;

20. È necessario stanziare risorse, pari a un massimo di complessivi euro 15.000.000,00 per il triennio 2023 - 2025, per la copertura degli oneri derivanti dall'azione sostitutiva della Regione Toscana per il ripristino ambientale dei siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale di cui alla parte IV, titolo V, del decreto legislativo n. 152/2006, rispetto alla potenziale contaminazione generata dai rifiuti abbancati sui siti produttivi nell'area del cuoio, o dall'improprio utilizzo in ambiente dell'aggregato riciclato prodotto da impianti ivi ubicati;

21. È necessario concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo di euro 127.000,00 per concorrere alle spese dell'intervento di adeguamento sismico della palestra di Pozzo della Chiana;

22. È necessario, in vista della trasformazione di Sviluppo imprese centro Italia (SICI) SGR S.p.a. in società «in house» di Sviluppo Toscana, che essa ne acquisisca la totale proprietà, rilevando il 100 per cento delle partecipazioni ad oggi detenute da vari soci privati, tra i quali Fidi Toscana S.p.a.;



23. È opportuno stanziare le risorse idonee a consentire la piena copertura finanziaria del progetto del Comune di Pontassieve di edificazione dell'immobile destinato a ospitare infrastrutture e attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti;

24. È necessario che la Regione Toscana, nell'ambito del controllo analogo esercitato sulla sua società «*in house*» Sviluppo Toscana S.p.a., disponga che una porzione dell'immobile «*ex-Creaf*», ora Prato area innovazione e ricerca (P.AIR), di proprietà della stessa Sviluppo Toscana S.p.a. ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), sia utilizzata per la erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese, in continuità con quanto già avvenuto nel periodo pandemico, riconoscendo tale finalità come prioritaria e prevalente su quella dettata dalla legge regionale n. 40/2017, intervenendo quindi con fonte di pari rango;

25. È opportuno concedere un contributo straordinario di euro 1.500.000,00 a favore del Comune di Pistoia, per l'intervento finalizzato a realizzare opere volte al restauro e al ripristino, filologico e tipologico, del Teatro Manzoni;

26. È opportuno sostenere con un contributo regionale i costi, incrementati per l'aumento dei prezzi delle materie prime, per l'intervento di ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma della palestra della scuola elementare, sita nel Comune di Barga;

27. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Garfagnana per poter portare a termine le opere di recupero della Rocca ariostesca e per l'allestimento del Museo «Il castello incantato»;

28. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore del Comune di San Quirico d'Orcia, in Provincia di Siena, per l'intervento di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di palazzo Chigi Zondadari;

29. È opportuno concedere un contributo straordinario di euro 650.000,00 a favore del Comune di Foiano della Chiana, finalizzato a sostenere le opere complementari all'intervento di restauro del Teatro Garibaldi;

30. È opportuno concedere un contributo straordinario di euro 503.000,00 a favore del Comune di Monsummano Terme, Provincia di Pistoia, finalizzato a sostenere i lavori di ripristino, ristrutturazione ed efficientamento del Palazzetto dello Sport «G. Cardelli»;

31. È necessario concedere al Comune di Bagni di Lucca un contributo per le spese relative ai lavori nel nuovo edificio scolastico realizzato nella frazione di Scesta, per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2023 - 2024;

32. È necessario fornire un sostegno al Comune di Arezzo per la realizzazione di una palestra scolastica a servizio della Scuola secondaria di primo grado «Piero della Francesca» in Via Malpighi, anche al fine di liberare spazi in altre strutture sportive attualmente condivise con altre scolaresche;

33. È necessario fornire un sostegno al Comune di Figline e Incisa Valdarno per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali alla Scuola secondaria di primo grado «Leonardo da Vinci» di Figline, attualmente inagibile;

34. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese per lo studio di fattibilità della realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della Strada provinciale SP 4 Pitigliano-Santa Fiora nel Comune di Santa Fiora in Provincia di Grosseto;

35. È opportuno finanziare uno studio di fattibilità per il miglioramento dei collegamenti tra la SS 64, la SS 66 e la SS 12;

36. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese di progettazione dei lavori per la risistemazione del ponte sul Fosso Torbellino sulla strada comunale di San Gianni, ubicato in prossimità della chiesa di San Giovanni in Vecchio, nel Comune di Sestino, previo accordo con il Comune subordinato alla garanzia di copertura finanziaria da parte del Comune stesso alla firma dell'accordo medesimo;

37. È necessario, per consentire la realizzazione di tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità della sala polivalente, e finanziare altresì il collegamento della palestra con il complesso suole medie «Dante Alighieri», integrare il contributo straordinario al Comune di Aulla;

38. È necessario realizzare un parcheggio in località Fugnano, nel Comune di San Gimignano e un parco tematico urbano presso l'ex carcere/convento previsti nel piano di recupero correlato all'accordo di valorizzazione di cui all'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), «Ex convento ed ex carcere di San Domenico» e al «Contratto di concessione in *project financing* del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare San Domenico» rep. 1952/2021;


39. È necessario realizzare interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Faella, in Comune di Castelfranco Piandiscò, dovuto agli eventi alluvionali del Borro di Rantigioni;

40. È necessario realizzare un canile comprensoriale all'Isola d'Elba, da realizzarsi nel Comune di Capoliveri in località Lacona, per la lotta al randagismo;

41. È opportuno contribuire al recupero dell'edificio ex scuole medie ad uso «*co-housing*» posto in essere dal Comune di Piazza al Serchio;

42. È necessario realizzare interventi per la riqualificazione urbana di una zona nevralgica dell'abitato di Uliveto Terme in Comune di Vicopisano;

43. È necessario concedere all'Unione comuni Garfagnana e l'Unione dei comuni Media Valle del Serchio, soggetti attuatori nonché stazioni appaltanti del Progetto «Abitare la Valle del Serchio» nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), un finanziamento di euro 2.000.000,00 a seguito della rimo-



dulazione del progetto dovuta, sia al notevole incremento dei prezzi dei materiali di costruzione in relazione alle procedure di appalto in corso, sia alla necessità di rendere cantierabili i progetti a suo tempo ammessi a finanziamento con un livello di progettazione assimilabile ad uno studio di fattibilità tecnico economica;

44. È opportuno, per dare concreta attuazione al progetto di territorio «Parco agricolo della Piana» stipulare un accordo di collaborazione con l'Università degli studi di Firenze, al fine di fornire supporto per il coordinamento di progetti e interventi relativi al parco in maniera integrata e organica, favorendo le interconnessioni e il raccordo tra le varie parti che lo compongono, mettendo a sistema la rete dei percorsi di collegamento, le aree agricole, le funzioni complementari e gli interventi più puntuali;

per quanto riguarda il capo III:

45. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

##### Art. 1.

#### *Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP») per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) è determinata nella misura del 2,98 per cento.

2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto al comma 1 sono stimate in euro 650.000,00 annui a partire dall'anno 2024 e sono imputate alla tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025, ed esercizi successivi.

### Capo II

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

##### Art. 2.

*Differimento del termine relativo all'attribuzione delle risorse geotermiche. Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 45/1997*

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la parola: «2022» è sostituita dalla seguente: «2023».

##### Art. 3.

*Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici. Modifiche all'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 23-septies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione, il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per gli impianti per cui Regione Toscana risulta responsabile o comunque intestataria in caso di nomina di terzo responsabile.»

##### Art. 4.

*Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE. Modifiche all'art. 23-octies della legge regionale n. 39/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 23-octies della legge regionale n. 39/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora il soggetto tenuto alla trasmissione sia un dipendente della Regione Toscana al quale la stessa abbia dato mandato di redigere un APE riguardante un immobile di proprietà della Regione.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 23-octies della legge regionale n. 39/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Il contributo di cui al comma 2 non è dovuto dai dipendenti pubblici che svolgano l'attività di certificazione esclusivamente per l'amministrazione di appartenenza.»

##### Art. 5.

*Risorse da destinare al trasporto pubblico locale. Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 65/2010*

1. Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), dopo le parole: «domanda debole» è inserita la seguente: «anche».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:


«3-bis. Le risorse di cui al comma 3 possono essere assegnate anche per un arco temporale pluriennale entro il periodo di affidamento dei servizi riferiti all'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 84, comma 1.»

##### Art. 6.

*Finanziamenti straordinari per investimenti. Modifiche all'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011*

1. Dopo il comma 15-quinquies dell'art. 82-bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:

«15-sexies. A seguito della conclusione della procedura e della concessione dei contributi sulla base delle domande effettivamente pervenute, in numero inferiore rispetto ai potenziali beneficiari, lo stanziamento iniziale è ridotto all'importo di euro 1.499.968,97.»



## Art. 7.

*Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola: «77.300.000,00» è sostituita dalla seguente: «77.380.000,00».

2. Alla fine della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 sono aggiunte le parole: «e di euro 80.000,00 per l'anno 2024».

3. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 80.000,00 per l'anno 2024», e dopo le parole «annualità 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024».

## Art. 8.

*Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «euro 500.000,00 per il 2023 ed euro 400.000,00 per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 592.686,22 per il 2023, euro 900.000,00 per il 2024 e euro 500.000,00 per il 2025».

2. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018, le parole: «euro 2.000.000,00 per gli anni dal 2019 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.092.686,22 per gli anni dal 2019 al 2025».

3. La lettera *c-bis*) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) rispettivamente per euro 592.686,22 per l'anno 2023, euro 900.000,00 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 03 “Ricerca e innovazione”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025.».

## Art. 9.

*Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 79/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2023».

2. Dopo il comma 2-ter dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 è aggiunto il seguente:

«2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma

02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».

## Art. 10.

*Contributo straordinario all'Associazione culturale Carte Blanche di Volterra. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 79/2019*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 79/2019 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nell'anno 2023 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00, per sostenere le attività connesse alla pratica teatrale e laboratoriale realizzate all'interno della Casa di reclusione di Volterra per favorire la socializzazione e la partecipazione della popolazione detenuta.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 79/2019 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'onere di spesa di cui al comma 1-*bis*, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».

## Art. 11.

*Contributi straordinari per la fattibilità di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 31/2021*

1. La rubrica dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023) è sostituita dalla seguente: «Contributi straordinari per la fattibilità di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia».

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 31/2021, le parole: «la progettazione di fattibilità tecnica ed economica» sono sostituite dalle seguenti: «uno studio di fattibilità».

## Art. 12.


*Contributo straordinario alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la fotografia, per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 31/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 31/2021 le parole: «pari a complessivi euro 110.000,00 per l'annualità 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 31/2021 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:

*a*) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l'annualità 2022, con gli stanziamenti della missione 5



“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;

b) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l'annualità 2023, con gli stanziamenti della missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.».

#### Art. 13.

*Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 54/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), la parola: «1.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «2.000.000,00».

2. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 54/2021 è sostituito dal seguente:

«6. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:

a) per euro 200.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;

b) per euro 1.800.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».

#### Art. 14.

*Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 54/2021*

1. Al comma 6-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 54/2021 le parole: “per un totale di euro 15.000,00” sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di euro 25.000,00».

#### Art. 15.

*Conferimento del titolo «Città toscana della cultura 2022 e 2023». Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 54/2021*

1. Nella rubrica dell'art. 21 della legge regionale n. 54/2021 dopo la parola: «2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/2021 le parole: «, per l'anno 2022, il titolo di «”Città toscana della cultura” e lo conferisce al Comune di Volterra» sono sostituite dalle seguenti: «il titolo di “Città toscana della cultura” e lo conferisce al Comune di Volterra per gli anni 2022 e 2023”».

3. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/2021 è sostituito dal seguente:

«2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2022 e di euro 100.000,00 per l'anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.».

4. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/2021 dopo la parola: «250.000,00» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/2021 è aggiunto il seguente:

«3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».

#### Art. 16.

*Conferimento del titolo «Città toscana dello sport 2022 e 2023». Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 54/2021*

1. Nella rubrica dell'art. 22 della legge regionale n. 54/2021 dopo la parola: «2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/2021 le parole: «per l'anno 2022 e lo conferisce al Comune di Abetone Cutigliano» sono sostituite dalle seguenti: «e lo conferisce al Comune di Abetone Cutigliano per gli anni 2022 e 2023».


3. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/2021 è sostituito dal seguente:

«2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2022 e di euro 50.000,00 per l'anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.».

4. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/2021 dopo la parola: «100.000,00» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/2021 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».



## Art. 17.

*Contributo straordinario al Comune di San Miniato per il restauro dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 16/2022*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Miniato un contributo straordinario fino ad un massimo di complessivi euro 400.000,00 per il triennio 2023 – 2025, finalizzato al restauro e al risanamento conservativo dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco in San Miniato, di proprietà comunale, secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 8.867,79 per l'anno 2023;
- b) euro 115.546,87 per l'anno 2024;
- c) euro 275.585,34 per l'anno 2025.

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 8.867,79 per l'anno 2023, euro 115.546,87 per l'anno 2024 ed euro 275.585,34 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025.».

## Art. 18.

*Contributo straordinario per intervento di bonifica della falda sottostante al SIN/SIR di Massa. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 40/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024), le parole: «per il biennio 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023 – 2025».

2. Il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2022 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) per complessivi euro 11.200.000,00, di cui euro 1.006.538,97 per l'anno 2023, euro 3.288.980,27 per l'anno 2024 ed euro 6.904.480,76 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025;

b) per complessivi euro 800.000,00 con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell'art. 3, commi 24 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per il medesimo importo sulla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2022 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, lettera b), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.».

## Art. 19.

*Contributo straordinario al Comune di Podenzana. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 44/2022*

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Podenzana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 750.000,00 per il triennio 2023 – 2025, per finanziare l'intervento di completamento dell'opera di regimazione idraulica sull'argine del fiume Magra e la riqualificazione ambientale nella frazione Bagni, secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 150.000,00 per l'anno 2023;
- b) euro 450.000,00 per l'anno 2024;
- c) euro 150.000,00 per l'anno 2025.».

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00 di cui euro 150.000,00 per l'anno 2023, euro 450.000,00 per l'anno 2024 ed euro 150.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 01 “Difesa del suolo”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025.».

## Art. 20.


*Contributo straordinario al Comune di Subbiano. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 44/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 44/2022, le parole: «di tratti» sono soppresse, e dopo le parole: «proprietà pubblica» sono inserite le seguenti: «, ad uso pubblico o comunque con funzioni di pubblica utilità, i cui tracciati sono individuati dal medesimo Comune e».

## Art. 21.

*Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 44/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 44/2022 dopo la parola: «ristrutturazione» sono aggiunte le seguenti: «o nuova realizzazione».



## Art. 22.

*Contributo straordinario per trattamenti di estetica oncologica. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 44/2022*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 44/2022 è abrogata.

2. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 44/2022 le parole: «Missione 13 “Tutela della salute”, programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 02 “Interventi per la disabilità”».

## Art. 23.

*Copertura finanziaria. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 45/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023), le parole: «, del capo II, sezione I e dall'art. 11» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 45/2022 le parole: «previsto all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «previsto all'art. 2».

## Art. 24.

*Sostegno alla progettazione di interventi su invasi e reti irrigue per fronteggiare l'emergenza siccità, in favore dei consorzi di bonifica. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 54/2021*

1. Per fronteggiare l'emergenza siccità la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore dei consorzi di bonifica un contributo fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione di interventi su invasi e reti irrigue, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 55.000,00 al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, per la progettazione esecutiva in linea tecnica dell'acquedotto irriguo con riutilizzo delle acque reflue nel comprensorio dei Comuni di Viareggio e Massarosa - 1° lotto funzionale;

b) euro 115.000,00 al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, per la progettazione definitiva in linea tecnica dell'adduzione e distribuzione a servizio degli invasi esistenti «lago Pavone» e «lago Cavalcanti» nel Comune di Volterra;

c) euro 160.000,00 al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, per la progettazione esecutiva in linea tecnica di dighe mobili sul canale allacciante destro e il canale Montegemoli, nei Comuni di Piombino e Campiglia Marittima;

d) euro 170.000,00 al Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, per la progettazione esecutiva in linea tecnica del lotto 068 – invaso collinare a servizio dell'impianto di irrigazione collettiva in località Pianella, nei Comuni di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti in Provincia di Siena.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori modalità tecniche e attuative e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. In conseguenza del finanziamento, con fondi europei o nazionali, dell'esecuzione delle opere la cui progettazione è stata sostenuta mediante i contributi di cui al comma 1, i relativi importi già assegnati per la progettazione medesima sono rimborsati da parte del consorzio beneficiario al bilancio della Regione Toscana, ai fini del sostegno della progettazione di ulteriori interventi su invasi e reti irrigue.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

5. I commi 6-bis, 6-ter e 7-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 54/2021, sono abrogati.

## Art. 25.

*Interventi volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata da rifiuti abbancati su siti produttivi oggetto di accertamenti giudiziari e sulla strada regionale 429, nonché dall'improprio utilizzo in ambiente dell'aggregato riciclato*


1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare una somma fino a un massimo di euro 15.000.000,00 al finanziamento degli interventi volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata dai rifiuti abbancati su siti produttivi oggetto di accertamenti giudiziari e sulla strada regionale 429, nonché dall'improprio utilizzo in ambiente dell'aggregato riciclato, contenente Keu e altri rifiuti inidonei.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono dedicate alla copertura degli oneri derivanti dall'azione sostitutiva della Regione Toscana ai sensi della parte IV, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferma restando l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di complessivi euro 15.000.000,00 si fa fronte come segue:

a) per euro 14.200.000,00 per l'anno 2023, con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell'art. 3, commi 24 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per euro 13.000.000,00 sulla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 1.200.000,00 sulla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;

b) per euro 800.000,00 per l'anno 2025 con le risorse già disponibili sulla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2025.



4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 3, lettera a), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.

#### Art. 26.

##### *Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per ricostruzione palestra in località Pozzo della Chiana*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 127.000,00 per l'anno 2024, al fine di concorrere alle spese per la demolizione e ricostruzione della palestra di Pozzo della Chiana, nel territorio del medesimo Comune, in modo da adeguare la struttura dal punto di vista sismico in considerazione delle particolarità del terreno.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Foiano della Chiana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 127.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024.

#### Art. 27.

##### *Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.a. ai fini dell'acquisizione dell'intero capitale della società Sviluppo imprese centro Italia (SICI) SGR S.p.a.*

1. Al fine di rafforzare il ruolo svolto da Sviluppo Toscana S.p.a., società «in house» a Regione Toscana, come sancito dalla legge regionale 7 gennaio 2023, n. 1 (Potenziamento dell'intervento regionale a sostegno dell'economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana S.p.a. Modifiche alla legge regionale n. 28/2008) e di completarne la capacità di azione, con particolare riferimento alla gestione di strumenti di finanza innovativa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale o, nelle more di questo, a effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale in Sviluppo Toscana S.p.a. fino ad un importo massimo di euro 6.700.000,00, finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale della società Sviluppo imprese centro Italia (SICI) SGR S.p.a. con sede in Firenze.

2. L'operazione di acquisizione dell'intero capitale è finalizzata alla trasformazione di SICI SGR S.p.a. in società in house alla stessa Sviluppo Toscana S.p.a. e quindi, indirettamente, a Regione Toscana che ne eserciterà il controllo analogo nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

3. Sviluppo Toscana S.p.a., sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata

a pubblicare apposito avviso di acquisto delle azioni di SICI SGR S.p.a. rivolto ai soggetti che ad oggi detengono partecipazioni in detta società.

4. L'operazione si perfeziona, con relativo versamento da parte della Regione Toscana della provvista finanziaria di cui al comma 1, solo a seguito della formale comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.a. di aver raccolto dagli attuali soci di SICI SGR S.p.a. l'impegno alla vendita della totalità delle azioni.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, fino ad un massimo di euro 6.700.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma «Industria, PMI, artigianato», titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.

#### Art. 28.

##### *Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti*

1. Per consentire al Comune di Pontassieve la piena copertura finanziaria del progetto di edificazione dell'immobile destinato a ospitare infrastrutture e attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, di cui alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2025.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un atto integrativo dell'accordo di programma di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 65/2019, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma «Ricerca e innovazione», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2025.

#### Art. 29.

##### *Disposizioni per agevolare l'erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese*

1. Al fine di agevolare l'erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese, anche in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la porzione di immobile denominata «Lotto 2» del complesso immobiliare originariamente denominato ex Creaf, ora Prato area innovazione e ricerca (P.AIR), sito in Prato, divenuto di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.a. in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009, n. 55/2011, n. 77/2013, n. 86/2014, n. 82/2015, n. 89/2016 e n. 16/2017), può essere destinata a uso sanitario.



2. Per le finalità di cui al comma 1, Sviluppo Toscana S.p.a. è autorizzata a concedere in uso all'Azienda USL Toscana Centro, anche tramite contratto di comodato modale della durata massima di trenta anni, la porzione di immobile «Lotto 2» del P.AIR di Prato.

3. La Regione concorre al finanziamento degli eventuali oneri di natura straordinaria, anche fiscali, a carico di Sviluppo Toscana S.p.a. in relazione al contratto di cui al comma 2, nel limite massimo di 300.000,00 euro per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 01 «Industria, PMI, artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.

#### Art. 30.

*Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l'intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni*

1. La Giunta regionale è autorizzata all'erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Pistoia, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2024, finalizzato a realizzare opere volte al restauro e al ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni a Pistoia, favorendo altresì una migliore accessibilità e fruizione degli spazi.

2. L'erogazione del contributo regionale è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'annualità 2024, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024.

#### Art. 31.

*Contributo straordinario al Comune di Barga per ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma della palestra comunale*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barga un contributo straordinario in conto capitale fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2023, al fine di sostenere le spese relative alla ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma della palestra nello stesso Comune.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Barga, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.

#### Art. 32.

*Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Garfagnana per il completamento del progetto di riqualificazione della Rocca Ariostesca e l'allestimento del Museo «Il castello incantato»*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Castelnuovo Garfagnana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, finalizzato a sostenere il primo lotto dei lavori per il completamento del progetto di riqualificazione della Rocca Ariostesca e l'allestimento del Museo «Il castello incantato», al fine di valorizzare la Rocca medesima e favorirne una nuova fruizione quale polo museale sull'Ariosto e sulla Garfagnana del '500, secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 150.000,00 per l'anno 2023;
- b) euro 350.000,00 per l'anno 2024.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castelnuovo Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 di cui euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed euro 350.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024.


#### Art. 33.

*Contributo straordinario al Comune di San Quirico d'Orcia per l'intervento di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Quirico d'Orcia un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per la realizzazione di opere di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari, al fine di rendere fruibili le sale del palazzo e di salvaguardare il patrimonio culturale di San Quirico d'Orcia.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di San Quirico d'Orcia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.



## Art. 34.

*Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per le opere complementari all'intervento di restauro del Teatro Garibaldi. Abrogazione dell'art. 46 della legge regionale n. 40/2022*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario, fino a un importo massimo complessivo di euro 650.000,00 per il biennio 2023– 2024, finalizzato a sostenere le opere complementari all'intervento di restauro del Teatro Garibaldi secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 50.000,00 per l'anno 2023;
- b) euro 600.000,00 per l'anno 2024.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Foiano della Chiana, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 600.000,00 per l'annualità 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 e 2024.

4. L'art. 46 della legge regionale n. 40/2022 è abrogato.

## Art. 35.

*Contributo straordinario al Comune di Monsummano Terme per i lavori di ripristino, ristrutturazione ed efficientamento del Palazzetto dello Sport «G. Cardelli»*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monsummano Terme un contributo straordinario fino a un massimo di euro 503.000,00 per il biennio 2023 – 2024, di cui euro 350.000,00 per il 2023 ed euro 153.000,00 per il 2024, al fine di sostenere le spese relative ai lavori di ripristino, di ristrutturazione ed efficientamento a seguito di eventi calamitosi che hanno arrecato ingenti danni alla struttura del Palazzetto dello Sport «G. Cardelli», in località Monsummano Terme.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Monsummano Terme, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 503.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 153.000,00 per l'annualità 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023– 2025, annualità 2023 e 2024.

## Art. 36.

*Contributo straordinario in favore del Comune di Bagni di Lucca per plesso scolastico frazione di Scesta*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagni di Lucca un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, per le spese necessarie per l'accesso alla parte completata del plesso scolastico della frazione di Scesta.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al comma 1 inviato alla Regione.

3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune di Bagni di Lucca, degli stati di avanzamento lavori. L'erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.

4. Il Comune di Bagni di Lucca può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all'aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell'80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell'ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2023. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.


6. L'edificio oggetto del contributo straordinario deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.

7. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.

## Art. 37.

*Contributo straordinario al Comune di Arezzo per la realizzazione di una palestra scolastica*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arezzo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per l'anno 2024, per con-



correre alle spese per la realizzazione di una palestra scolastica a servizio della scuola media Piero della Francesca di via Malpighi.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al comma 1 inviato alla Regione.

3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, degli stati di avanzamento lavori. L'erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.

4. Il Comune di Arezzo può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all'aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell'80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell'ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2023. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.

6. L'edificio oggetto del contributo straordinario deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.

7. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024.

#### Art. 38.

*Contributo straordinario al Comune di Figline e Incisa Valdarno per la Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Figline*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Figline e Incisa Valdarno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2023, per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali alla Scuola secondaria di I° grado Leonardo da Vinci di Figline.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al comma 1 inviato alla Regione.

3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, degli stati di avanzamento lavori. L'erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.

4. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all'aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell'80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell'ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2023. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.

6. L'edificio oggetto del contributo straordinario deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.

7. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025 annualità 2023.

#### Art. 39.

*Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano–Santa Fiora*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto un contributo straordinario fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese necessarie per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della strada provinciale SP 4 Pitigliano–Santa Fiora, nel Comune di Santa Fiora (GR).

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e la Provincia di Grosseto, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.



3. Agli oneri di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025.

#### Art. 40.

##### *Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese*

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2024, per concorrere al finanziamento di uno studio di fattibilità della realizzazione di una variante fra la località Campo Tizzoro nel Comune di San Marcello Piteglio e la località Cireglio nel Comune di Pistoia, per il miglioramento dei collegamenti tra la SS 64, la SS 66 e la SS 12.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in coerenza con le iniziative assunte dalla Regione Toscana in sede di ricognizione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle priorità e fabbisogni sulle infrastrutture stradali.

3. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione, l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) S.p.a. e la Provincia di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 80.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024.

#### Art. 41.

##### *Contributo straordinario al Comune di Sestino per la risistemazione del ponte sul Fosso Torbellino*

1. La Giunta Regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sestino un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2024, per concorrere alle spese per la risistemazione del ponte sul Fosso Torbellino situato sulla strada comunale di San Gianni, in prossimità della Chiesa di San Giovanni in Vecchio, nel territorio del medesimo Comune.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Sestino che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, e alla garanzia di copertura finanziaria da parte del Comune alla firma dell'accordo medesimo.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024.

#### Art. 42.

##### *Contributi straordinari al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione. Abrogazione dell'art. 21 della legge regionale n. 16/2022*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Aulla:

a) un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui 800.000,00 per l'anno 2024 e 200.000,00 per l'anno 2025, finalizzato alla ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale di Aulla capoluogo;

b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di una struttura di collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico scuole medie.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui 800.000,00 per l'anno 2024 e 200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

4. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2025.

5. L'art. 21 della legge regionale n. 16/2022 è abrogato.

#### Art. 43.

##### *Realizzazione di interventi per la rifunzionalizzazione dell'ex carcere di San Domenico a San Gimignano*


1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di San Gimignano contributi straordinari fino a un massimo di complessivi euro 725.000,00 nel triennio 2023 – 2025, per la realizzazione, nel territorio dello stesso Comune:

a) di un parco tematico urbano presso l'ex carcere/convento di San Domenico;

b) di un parcheggio in località Fugnano.

2. Per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato un contributo fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 115.000,00 per il 2023, euro 270.000,00 per il 2024 ed euro 115.000,00 per il 2025.

3. Per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato un contributo fino a un massimo di euro 225.000,00, di cui euro 51.750,00 per il 2023, euro 121.500,00 per il 2024 ed euro 51.750,00 per il 2025.



4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Gimignano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l'anno 2023, euro 270.000,00 per l'anno 2024 ed euro 115.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 51.750,00 per l'anno 2023, euro 121.500,00 per l'anno 2024 ed euro 51.750,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025.

#### Art. 44.

##### *Realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico in Comune di Castelfranco Piandiscò*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Castelfranco Piandiscò un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nel biennio 2023 – 2024, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico in Comune di Castelfranco Piandiscò, in frazione di Faella, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 150.000,00 per l'anno 2023;

b) euro 350.000,00 per l'anno 2024.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Castelfranco Piandiscò, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 150.000,00 per il 2023 ed euro 350.000,00 per il 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo» del bilancio di previsione 2023 – 2025, titolo 2 «Spese in conto capitale», annualità 2023 e 2024.

#### Art. 45.

##### *Contributo straordinario al Comune di Capoliveri per la realizzazione di un canile comprensoriale*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Capoliveri un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2024 per la realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Lacona.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Capoliveri, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'annualità 2024 si fa fronte con gli stanziamenti della missione 13 «Tutela della salute», programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024.

#### Art. 46.

##### *Realizzazione di interventi per il recupero dell'edificio ex scuole medie ad uso co-residenza nel Comune di Piazza al Serchio*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Piazza al Serchio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 318.000,00 per l'anno 2024 per il recupero dell'edificio ex scuole medie ad uso co-residenza nel Comune di Piazza al Serchio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Piazza al Serchio che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 318.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 03 «Interventi per gli anziani», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio pluriennale 2023 – 2025, annualità 2024.

#### Art. 47.

##### *Contributo straordinario al Comune di Vicopisano per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nell'abitato di Uliveto Terme*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vicopisano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023 per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nell'abitato di Uliveto Terme in Comune di Vicopisano.


2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Vicopisano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023 si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.

#### Art. 48.

##### *Contributo al Comune di Isola del Giglio per il completamento lavori in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 73/2018*

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 65.000,00 per l'anno 2024, per finanziare lavori da effettuarsi nel territorio del comune medesimo.



2. L'importo di cui al comma 1 è pari alla somma residua ancora da utilizzare rispetto all'importo di euro 300.000,00 concesso dall'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), riconosciuto alla Regione Toscana come parte civile, a titolo di risarcimento danni, nel procedimento penale per l'incidente della motonave Costa Concordia.

3. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Isola del Giglio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

4. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 65.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024.

#### Art. 49.

##### *Contributo straordinario al Comune di Cinigiano per la riqualificazione del belvedere di via del Cassero*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cinigiano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 62.275,00 per l'anno 2023, per le spese necessarie per la riqualificazione della pavimentazione storica e arredo urbano del belvedere di Via del Cassero.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al comma 1, inviato alla Regione.

3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, degli stati di avanzamento lavori. L'erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.

4. Il Comune di Cinigiano può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all'aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell'80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell'ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2023. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.

6. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 62.275,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.

#### Art. 50.

##### *Contributo alle Unioni comuni Garfagnana e Unione dei comuni Media Valle del Serchio per la realizzazione del progetto «Abitare la Valle del Serchio».*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Unione comuni Garfagnana e dell'Unione dei comuni Media Valle del Serchio un contributo straordinario, fino a un importo massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per sostenere le spese relative alla realizzazione del progetto «Abitare la Valle del Serchio», nell'ambito del programma nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA).

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana, l'Unione comuni Garfagnana e l'Unione dei comuni Media Valle del Serchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025.


#### Art. 51.

##### *Contributo all'Università degli studi di Firenze per l'attuazione del progetto di territorio «Parco agricolo della Piana».*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Firenze, un contributo fino a un massimo complessivo di euro 50.000,00 per gli anni 2023 e 2024, per l'attuazione del progetto di territorio «Parco agricolo della Piana».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l'Università degli studi di Firenze che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 15.000,00 per l'anno 2023 e di euro 35.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024.



*Capo III*  
NORME FINALI

## Art. 52.

*Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22 e 23 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2023 - 2025 con la legge regionale di seconda variazione.

## Art. 53.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 luglio 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00383

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2023, n. 6.

**Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 5 del 1° febbraio 2023*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 6

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 80/4 del 30 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

**Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023- 2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)**

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

*Spese obbligatorie*

1. Per il triennio 2023/2025 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2023/2025, denominato «Elenco delle spese obbligatorie».

Art. 2.

*Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno*

1. Per il triennio 2023/2025 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella «Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno», costituente l'allegato 1) alla presente legge.

Art. 3.

*Rifinanziamento di leggi regionali*

1. Ai sensi del l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali», costituente l'allegato 2) alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.



## Art. 4.

*Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico*

1. Per il triennio 2023/2025, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate per un importo pari ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2023, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2024 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2025, agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371, relativamente alla sola competenza.

2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal Bilancio regionale 2023/2025.

3. Per il triennio 2023/2025 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'art. 1, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto nel comma 1.

## Art. 5.

*Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico*

1. Alla luce dell'assegnazione, prevista in virtù dell'emergenza COVID-19 con riferimento all'esercizio 2020, del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex art. 111 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio 2023 è autorizzata la iscrizione delle restanti assegnazioni eventualmente riconosciute a detto titolo dalle competenti Autorità Governative, nei limiti dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, da destinare al finanziamento delle funzioni regionali, fatto comunque salvo il rispetto del piano di ammortamento del disavanzo di cui alla DGR n. 475/C del 12 agosto 2022, approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 73/1 del 27 settembre 2022 (Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 17 235/2021, della Delibera della Corte dei conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con legge regionale dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020), con particolare riferimento al finanziamento degli interventi di cui all'art. 17 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32, in materia di sostegni per emergenza utenze in favore dei nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico. Le ulteriori risorse sopravvenute potranno essere destinate al rifinanziamento della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) ed infine per l'assegnazione di risorse in favore di CRUA e COTIR, per la realizzazione delle attività di competenza e per la promozione di attività formative professionalizzanti ed azioni di co-marketing a cura di TUA S.p.a.

2. All'esito dell'accertamento delle maggiori somme in questione nell'esercizio 2023, con proprio provvedimento la Giunta regionale è autorizzata ad individuare le funzioni e gli interventi da finanziare per il corrispondente importo.

## Art. 6.

*Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa*

1. È previsto nella Missione 20, Programma 3, un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione Tasse regionali», dell'importo di euro 3.251.493,44 per l'anno 2023, di euro 7.826.180,16 per l'anno 2024 e di euro 6.618.674,95 per l'anno 2025.

2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sarà costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale, nel termine del 31 dicembre 2023, una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.

## CAPO II

## ULTERIORI DISPOSIZIONI

## Art. 7.

*Pareggio di bilancio*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti mediante assunzione di provvedimenti, qualora dai monitoraggi periodici dovessero evidenziarsi situazioni di criticità e ciò anche con riguardo al limite di cui all'art. 1, commi 779 e seguenti, di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

## Art. 8.


*Servizi aggiuntivi di assistenza tecnico-amministrativa in favore dei Dipartimenti regionali*

1. Al fine di consentire, ai Dipartimenti territorio e ambiente ed infrastrutture e trasporti, l'affidamento *in house providing* in favore di Abruzzo Progetti S.p.a. dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa di cui all'Accordo Quadro approvato con DGR n. 941 del 30 dicembre 2021, è autorizzato l'incremento dello stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 1.655.800,00 relativamente all'esercizio 2023 e di euro 383.000,00 per l'esercizio 2024 nell'ambito di Titolo 1, Missione 09, Programma 01, Titolo 1, Missione 09, Programma 04 e Titolo 1, Missione 11, Programma 01.

## Art. 9.

*Assistenza tecnica «Fare Centro»*

1. Al fine di consentire al Dipartimento della Presidenza l'affidamento *in house providing* in favore di Abruzzo Progetti S.p.a. dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa con riferimento al Progetto «Fare Centro», è autorizzato lo stanziamento di risorse a titolo di cofinanziamento regionale per l'ammontare di euro 165.000,00 relativamente agli esercizi 2023 e 2024, del Bilancio di previsione 2023/2025 nell'ambito di Titolo 2, Missione 14, Programma 01.



## Art. 10.

*Finanziamento esercizio 2023 progetto «Il laboratorio in cucina» nel Comune di Villa Santa Maria (CH)*

1. Ai fini della completa realizzazione del Progetto «Il laboratorio in cucina», la cui valenza strategica è stata riconosciuta con legge regionale 26 novembre 2021, n. 22, (Riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto «Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito» e del progetto «Il laboratorio in cucina» nel Comune di Villa Santa Maria (CH)) è riconosciuto in favore del Comune di Villa Santa Maria un contributo al progetto di ammontare pari ad euro 337.000,00 per l'esercizio 2023.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 15, Programma 04, titolo 2 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo.

## Art. 11.

*Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 1/2021*

1. All'art. 13, rubricato (Chiusura delle Gestioni liquidatorie entro il 31 dicembre 2024), comma 4, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021), l'espressione «e euro 5.883.767,94 per l'anno 2023, per complessivi euro 13.267.535,88», è sostituita dalla seguente» e euro 8.229.091,11 per l'anno 2023, per complessivi euro 15.612.859,05».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 46/2019*

1. All'art. 22 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole «Bilancio di previsione 2022/2024», sono inserite le parole «e del Bilancio di previsione 2023/2025»;

b) al comma 3, le parole «ed euro 3.440.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024», sono sostituite dalle seguenti «e rideterminate in euro 4.789.824,75 per l'esercizio 2023, in euro 7.578.265,75 per l'esercizio 2024 ed in euro 7.653.265,75 per l'esercizio 2025»;

c) al comma 4, le lettere b) e c) sono abrogate;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al Bilancio di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 4.389.824,75;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 4.389.824,75;

3) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, «Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 400.000,00;

4) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, per euro 400.000,00;

b) esercizio 2024, per competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 7.478.265,75;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 7.478.265,75;

3) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, «Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 100.000,00;

4) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, per euro 100.000,00;

c) esercizio 2025, per competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 7.553.265,75;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 7.553.265,75;

3) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, «Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 100.000,00;

4) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, per euro 100.000,00.»

## Art. 13.

*Anticipazione risorse in favore dell'Agenzia regionale di Protezione civile per emergenza ex OCDPC n. 719/2020*

1. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui alla OCDPC n. 719 del 4 dicembre 2020, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilità speciale appositamente istituita, per l'esercizio 2023 è autorizzata l'anticipazione a favore dell'Agenzia regionale di protezione civile per il superamento della richiamata situazione emergenziale in essere, nel limite massimo di euro 400.000,00, di cui euro 300.000,00 di parte corrente ed euro 100.000,00 in conto capitale.

2. L'anticipazione è restituita, entro e non oltre la chiusura dell'esercizio 2023, in ragione dei trasferimenti che l'Azienda di cui al comma 1 riceverà dallo Stato a valere sulle erogazioni appositamente riconosciute. All'atto della concessione del finanziamento l'Agenzia beneficiaria provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio ed approva, con atto del direttore, il piano finanziario di rimborso in coerenza con il piano finanziario con cui si dispone il trasferimento delle risorse.

3. L'Agenzia regionale di protezione civile provvederà al risversamento al bilancio regionale delle somme per un importo corrispondente a quello oggetto di anticipazione, prelevandole dalla contabilità speciale ex OCDPC n. 719/2020, sulla quale transiteranno le suddette assegnazioni erari al i, ottenuta la disponibilità delle citate risorse statali nel termine di quindici giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio 2023.

4. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1, 2 e 3, al Bilancio di Previsione 2023/2025, per l'esercizio 2023, è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di spesa per competenza e cassa per l'importo di euro 400.000,00, nell'ambito di Titolo 3, Missione 11, Programma 01, nonché del corrispondente stanziamento di entrata nell'ambito di titolo 5, tipologia 200, categoria 01.


5. Il direttore del Dipartimento territorio-ambiente, verificato il rispetto delle ipotesi di cui al comma 2, previa richiesta del direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, che contestualmente si impegna al rispetto dei termini di restituzione di cui al comma 2, è autorizzato a trasferire le risorse a detto titolo.

## Art. 14.

*Cofinanziamento Progetto Via Verde Costa dei Trabocchi Comune di Vasto*

1. Per il cofinanziamento del progetto per la realizzazione delle opere a supporto della Via Verde Costa dei Trabocchi, interessata dal passaggio dell'edizione 2023 del Giro d'Italia ed il cui intervento è finanziato per l'importo di euro 2.200.000,00 e gestito dal MISE e dal Patto Signo Trinello, al Comune di Vasto è riconosciuto un trasferimento straordinario a detto titolo di importo pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio 2023.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 08, Programma 02, titolo 2 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare «Trasferimento in conto capitale al Comune di Vasto per cofinanziamento progetto Via Verde Costa dei Trabocchi», da assegnare al Dipartimento territorio - ambiente.



## Art. 15.

*Modifiche agli articoli 12 e 24 della legge regionale n. 66/2012*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) sono abrogati.

2. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 66/2012, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Di detta quota una percentuale pari al 40 per cento è riservata alle iniziative predisposte dalle Associazioni dei tartufai e alle iniziative finalizzate alla conoscenza e studio dell'ecosistema del tartufo anche attraverso trasferimenti alle amministrazioni locali di cui all'art. 12; una percentuale pari al 40 per cento è destinata alla «Fiera promozionale del Tartufo», avente sede nella città capoluogo, ed una percentuale pari al 20 per cento è riservata alle ulteriori iniziative previste dalla presente legge.».

## Art. 16.

*Esenzione IRAP ONLUS*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023 ed altresì per i periodi di imposta 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446/1997, considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460/97, per l'importo stimato di euro 1.200.000,00.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «*de minimis*».

3. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse appositamente stanziare nel Fondo «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali», nell'ambito della Missione 20, Programma 3, titolo 1 dello stato generale della spesa.

## Art. 17.

*Contributo straordinario manutenzione ordinaria impianti sportivi Comune dell'Aquila*

1. Ai fini della manutenzione ordinaria degli impianti sportivi cittadini, è riconosciuto al Comune dell'Aquila un contributo straordinario per l'esercizio 2023 pari ad euro 150.000,00, da erogare previa rendicontazione delle somme.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare «Contributo straordinario manutenzione impianti sportivi Comune dell'Aquila», da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo.

## Art. 18.

*Contributo straordinario per emergenza utenze Centro Turistico Gran Sasso S.p.a.*

1. Al fine di concorrere agli aumenti della spesa per utenze energetiche, la Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, riconosce un contributo straordinario per il biennio 2023/2024 in favore del Centro Turistico Gran Sasso S.p.a., di ammontare annuo pari ad euro 150.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare «Contributo straordinario per emergenza utenze Centro Turistico Gran Sasso S.p.a.», da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo.

## Art. 19.

*Contributo straordinario all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo*

1. Ai fini dell'acquisto delle apparecchiature necessarie per il laboratorio di analisi per accertamenti diagnostici riguardanti i diversi settori merceologici di interesse, nonché quelli ambientali, alimentari, di allevamento e le attività zootecniche e di colture vegetali, è riconosciuto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo un contributo straordinario per l'esercizio 2023 pari ad euro 150.000,00, da erogare previa rendicontazione delle somme.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 13, Programma 07, titolo 2 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare «Contributo straordinario per acquisto macchinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»», da assegnare al Dipartimento Sanità.

## Art. 20.

*Rifinanziamento di leggi regionali a carico del Consiglio regionale*

1. È autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito delle previsioni del Bilancio del Consiglio regionale, per gli importi indicati nella tabella di seguito indicata:

| Leggi regionali rifinanziate che gravano sul bilancio del Consiglio regionale | 2023         | 2024         | 2025         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Art. 20, L.R. n. 16/2020 - Transumanza e altri eventi                         | € 400.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| Art. 13, L.R. n. 2/2022 - Fondo di sussidiarietà Terzo Settore                | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente incremento dello stanziamento previsto per il trasferimento di parte corrente al Consiglio regionale, nell'ambito di Titolo 1, Missione 1, Programma 1 dello stato generale della spesa.

## Art. 21.

*Contributo al Comune di Pescara per il Trofeo ciclistico Matteotti*


1. La Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario in favore del Comune di Pescara per la realizzazione dell'edizione 2023 del Trofeo ciclistico Matteotti, di ammontare pari ad euro 100.000,00.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione di corrispondente quota parte delle risorse di cui al capitolo di spesa 91472.2, nell'ambito di Titolo 1, Missione 06, Programma 02, dello stato generale della spesa.

## Art. 22.

*Contributo straordinario per l'emergenza energetica in favore di ARAP*

1. Per l'anno 2023 la Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario per concorrere agli aumenti di spesa per utenze energetiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore dell'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP), di importo pari ad euro 1.000.000,00.



2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 1, Missione 14, Programma 01, dello stato generale della spesa.

Art. 23.

*Contributo al Comune di Guardiagrele*

1. La Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario in favore del Comune di Guardiagrele per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio della struttura Piscina Comunale, di ammontare pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio 2023 e ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di titolo 2, Missione 06, Programma 01, dello stato generale della spesa.

Art. 24.

*Contributo al Comune di San Buono*

1. La Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario in favore del Comune di San Buono per la realizzazione di interventi su strade interpoderali, di ammontare pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di titolo 2, Missione 08, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 25.

*Contributo al Comune di Filetto*

1. La Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario in favore del Comune di Filetto per l'acquisto di uno scuolabus, di ammontare pari ad euro 60.000,00 per l'esercizio 2023.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 2, Missione 10, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 26.

*Disposizioni per il sostegno e la promozione dell'attività sportiva*

1. Per l'esercizio 2023 ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è riconosciuto un contributo straordinario in conto capitale finalizzato al completamento degli impianti sportivi i cui lavori siano stati affidati entro il 31 dicembre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che l'impianto sia realizzato dal Comune tramite contrazione di un mutuo o comunque mediante l'utilizzazione di risorse proprie dell'Ente ed è finalizzato a fronteggiare esclusivamente l'aumento dei costi delle materie prime.

3. Il contributo è concesso nei limiti del 40 per cento dell'importo di affidamento dei lavori e fino ad un ammontare massimo di euro 40.000,00.

4. Alla concessione del contributo provvede il Dipartimento sviluppo economico-turismo, competente in materia di sport. Il contributo deve essere richiesto entro il 30 marzo 2023.

5. Per il finanziamento del contributo straordinario è istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 2, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2023 di euro 120.000,00.

Art. 27.

*Attuazione strategie aree interne SNAI*

1. Al fine di consentire l'attuazione delle strategie delle aree interne Valfino-Vestina, Gran Sasso-Valle Subequana, Valle del Giovenco-Valle Roveto e Alto Aterno-Gran Sasso Laga, in favore degli Enti locali interessati in sede di perfezionamento delle strategie stesse e dei relativi APQ, alla luce della rimodulazione della scansione temporale degli interventi proposta da parte delle stesse Aree interne, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 1.000.000,00 relativamente all'esercizio 2023 del Bilancio di previsione 2023-2025 nell'ambito del titolo 2, Missione 14, Programma 05.

Art. 28.

*Realizzazione Progetto MoveTE*

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza del Progetto di mobilità sostenibile denominato MoveTE e la relativa strategicità per l'ambito territoriale di interesse, partecipando alla relativa realizzazione mediante una contribuzione pari ad euro 1.000.000,00, da trasferire in favore di TUA S.p.a..

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 2, Missione 10, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 29.

*Disposizioni a sostegno dell'ASD «Panthers Roseto»*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 6 e 8 dello Statuto regionale, riconosce l'importanza dell'Associazione sportiva dilettantistica di basket femminile «Panthers Roseto» quale modello di impegno sportivo, valorizzazione della parità di genere nonché di promozione sociale e culturale.

2. La Regione, in considerazione della partecipazione dell'Associazione di cui al comma 1 al Campionato nazionale femminile di basket di serie A, ne riconosce altresì la rilevanza quale veicolo di promozione del nome e dell'immagine dell'Abruzzo in Italia nonché quale strumento di impulso all'economia turistica regionale e concede all'ASD Panthers Roseto un contributo di euro 30.000,00 per l'annualità 2023.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito di Missione 06, Programma 01, titolo 1 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare «Contributo straordinario in favore dell'ASD Panthers Roseto», da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo.


Art. 30.

*Disposizioni a sostegno dell'ASD Amicacci Abruzzo*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale, riconosce l'importanza dell'Associazione sportiva dilettantistica Amicacci Abruzzo quale modello di tutela dei giovani disabili e di promozione dello sport quale strumento per garantire loro una esistenza libera ed elevata.

2. In considerazione del livello internazionale delle competizioni sportive cui partecipa l'Associazione di cui al comma 1, la Regione ne riconosce altresì l'importanza quale veicolo di promozione del nome e dell'immagine dell'Abruzzo nel mondo e concede all'ASD Amicacci Abruzzo un contributo di euro 80.000,00 per l'annualità 2023.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito di Missione 06, Programma 01, titolo 1 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare «Contributo straordinario in favore dell'ASD Amicacci Abruzzo», da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo.



## Art. 31.

*Rimborso anticipazioni sostenute dal Consorzio di Bonifica Ovest ex l.r. n. 42/2012 ed ex l.r. n. 36/1996, per conto di Regione Abruzzo)*

1. Ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42 (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica), dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e della relativa Convenzione allegata alla DGR n. 631 del 2 ottobre 2012, la Regione Abruzzo riconosce al Consorzio di Bonifica Ovest le somme da esso anticipatamente sostenute e rendi contate, eccedenti i trasferimenti ordinari ricevuti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a euro 417.783,74, nonché a euro 153.180,92 derivanti dall'aumento dei costi energetici di oltre il 10 per cento rilevato per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020, relativi alla gestione delle idrovore regionali site in Borgo Ottomila. Per le medesime motivazioni inerenti all'aumento esponenziale dei costi energetici derivanti dalla gestione delle idrovore regionali site in Borgo Ottomila, è altresì concesso, a titolo di rimborso onnicomprensivo, anche in ragione della tempestività di intervento regionale a salvaguardia degli equilibri finanziari del consorzio in questione che ha operato per conto di Regione Abruzzo, un indennizzo forfettario una tantum per l'anno 2022, da non rendicontare, quantificato in euro 200.000,00.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, quantificati complessivamente in euro 770.964,66, si provvede con le risorse stanziati nell'esercizio 2023, alla Missione 16, Programma 01, titolo 1, capitolo 101531 denominato «Trasferimenti per la gestione delle opere e infrastrutture idrauliche di Bonifica del Fucino».

## Art. 32.

*Contributo ai Comuni della Valle dell'Orta per lo sviluppo turistico del comprensorio*

1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione turistica della vallata del fiume Orta, la Regione attribuisce ai Comuni del comprensorio, individuati nei Comuni di Sant'Eufemia a Maiella, Lettomanoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Roccamorice, Salle, Abbatteggio, Scafa, Turrivagliani, Serramonasca un contributo pari a euro 100.000,00 per l'annualità 2023, per la realizzazione di un progetto turistico unitario.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito e nuovo stanziamento denominato «Contributo straordinario ai Comuni della valle dell'Orta per lo sviluppo turistico del comprensorio» nell'ambito di titolo 1, Missione 7, Programma 01, annualità 2023 dello stato generale della spesa.

3. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di turismo provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

## Art. 33.

*Modifiche alla legge regionale n. 49/2013*

1. Nel titolo della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio «Paese dell'affresco», di Azzinano di Tossicia, Casoli di Atri «Paese dipinto» e Villa Illi di Colledara «Paese della storia e della memoria») le parole «Villa Illi» sono sostituite con le seguenti: «Villa Illii».

2. Alla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2013 le parole «Villa Illi» sono sostituite con le seguenti: «Villa Illii».

3. All'art. 4 della legge regionale n. 49/2013 è aggiunto, infine, il seguente:

«3-bis. La manifestazione «I muri raccontano... L'Unità d'Italia» si svolge a Villa Illii di Colledara (TE) con cadenza annuale.»

## Art. 34.

*Contributo alla L.A.I.C.*

1. La Regione Abruzzo allo scopo di favorire l'attività di tutela, rappresentanza e valorizzazione delle persone portatrici di handicap, concede alla L.A.I.C. (Libera Associazione Invalidi Civili) un contributo di euro 15.000,00 per ciascuna annualità del bilancio regionale 2023-2025.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate sul capitolo di spesa 71689/1 «Contributo alla L.A.I.C. Sede regionale per l'Abruzzo», alla Missione 12, Programma 02, titolo 1 del bilancio regionale 2023-2025.

3. Il contributo è erogato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sociale.

4. La domanda è presentata corredata da una relazione sull'attività a cui è destinato il contributo regionale, da un preventivo finanziario delle entrate e delle uscite, da una documentazione attestante il numero degli associati e la loro partecipazione alle iniziative sociali.

5. Il dipartimento regionale competente in materia sociale provvede all'erogazione dell'acconto, nella misura del 70 per cento, dietro presentazione della richiesta di cui al comma 4, ed all'erogazione a saldo dell'ulteriore trenta per cento all'avvenuta presentazione della relazione finale sull'attività svolta e del relativo rendiconto finanziario.

## Art. 35.

*Disposizioni straordinarie in materia di trasporto funiviario in Abruzzo*

1. Gli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 44 (Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo), giudicati ammissibili nelle graduatori e degli anni 2021 e 2022, non finanziati o parzialmente finanziati a causa della grave crisi economica causata prima dalla pandemia da Covid-19 e successivamente dall'aumento dei prezzi, ed in particolare del caro energia, trovano copertura, per l'anno 2023 nei limiti dei fondi stanziati sul pertinente capitolo del bilancio regionale 2023-2025.

## Art. 36.

*Disposizioni in materia di cultura e arte*

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 dello Statuto regionale, promuove la cultura e l'arte, cura e valorizza i beni e le iniziative culturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), il presente articolo autorizza il Consiglio regionale, sulla base di apposita deliberazione del l'Ufficio di Presidenza, a partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione Museale «MIR - Museo Italiano del realismo» con sede in Sulmona.

3. La Fondazione di cui al comma 2 è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.

4. La partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione medesima prevedano:

a) che nello scopo sia espressa chiaramente la finalità, senza fine di lucro, di fornire apporto peculiare allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio culturale diffuso sul territorio attraverso l'istituzione e la gestione del MIR - Museo italiano del realismo con sede a Sulmona;

b) che la Fondazione sia aperta al pubblico, esclusivamente destinata al servizio della società e del suo sviluppo culturale ed economico per il qual fine acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;

c) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci, altri soggetti pubblici e privati;



d) l'obbligo da parte dei soci alla partecipazione alle spese di gestione e di funzionamento degli scopi statutari nelle forme previste dallo Statuto stesso;

e) che il rappresentante del Consiglio regionale sia nominato dall'Ufficio di Presidenza cui spetta altresì definire gli indirizzi della partecipazione consiliare.

5. Lo Statuto della Fondazione di cui al comma 2 deve essere conforme ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo e la partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione medesima è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo preveda:

a) che la fondazione persegua il fine di supportare lo sviluppo di iniziative che rappresentino un potenziamento culturale, tecnico e scientifico per la Regione Abruzzo;

b) che la fondazione gestisca gli eventuali servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in via diretta o indiretta ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo n. 42/2004;

c) che siano organi della Fondazione: il Presidente, il vicepresidente, l'Assemblea dei soci, Il Consiglio di amministrazione e il direttore tecnico-amministrativo;

d) che il Consiglio di amministrazione sia composto da 7 componenti, compreso il presidente, di cui uno nominato dal Consiglio Regionale, uno dal Comune di Sulmona, due dai soci privati, uno dalla Soprintendenza al Polo Museale e uno dall'Associazione amici del MIR;

e) che il presidente e il vicepresidente siano eletti dal Consiglio di amministrazione, quale figura esterna al Consiglio di amministrazione stesso;

f) che al presidente spettino i poteri di ordinaria amministrazione e al Consiglio di amministrazione i poteri di straordinaria amministrazione;

g) che il Consiglio di amministrazione possa nominare, qualora lo ritenga opportuno, uno o più direttori artistici per il miglior svolgimento delle attività di cui ai commi da 2 a 13;

h) che il direttore tecnico-amministrativo sia nominato dal Consiglio di amministrazione;

i) che i consiglieri regionali possano far parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

6. Sono compiti della Fondazione di cui al comma 2:

a) la raccolta, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali rientranti nella categoria «realism» facenti capo alla città di Sulmona e alla Regione Abruzzo;

b) l'organizzazione di visite guidate;

c) l'organizzazione di attività didattiche;

d) l'organizzazione di mostre, convegni e di ogni qualsivoglia attività utile a dare testimonianza e a promulgare il patrimonio della Fondazione stessa e della città di Sulmona.

7. Sulla base della deliberazione del l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dei commi dal 2 al 13.

8. Il Patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 è così costituito:

a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai soci;

b) dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio.

9. La Fondazione di cui al comma 2 provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

a) contributi dei Soci;

b) interventi finanziari pubblici e privati.

10. La Regione Abruzzo partecipa alla Fondazione MIR attraverso la concessione di un contributo annuale di importo pari ad euro 300.000,00, nell'ambito delle disponibilità autorizzate con la programmazione finanziaria dell'Ente.

11. Il contributo regionale di cui al comma 10 è erogato nella misura del 70% a titolo di anticipazione, entro il 30 marzo di ogni anno.

12. La residua quota del 30% è erogata a seguito della presentazione da parte della Fondazione della rendicontazione concernente le attività e la gestione relative all'anno di riferimento del contributo concesso.

13. I contributi di cui al comma 10, destinati alla partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione «MIR - Museo Italiano del realismo», sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

14. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce altresì l'importanza della Fondazione «Di Persio Pallotta» quale centro di promozione, conoscenza e divulgazione dell'arte di alto profilo e centro di interesse culturale di livello sovra regionale.

15. Per le finalità di cui al comma 14 la Regione, sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, partecipa e contribuisce finanziariamente al sostegno della Fondazione «Di Persio Pallotta», secondo le modalità stabilite dai commi 16, 17 e 18.

16. La Regione, a decorrere dall'esercizio 2023, contribuisce al sostegno della Fondazione attraverso la concessione di contributi annuali, da erogare entro il 30 aprile di ogni anno, di importo pari a euro 200.000,00.

17. La Giunta regionale stabilisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 16.

18. I contributi di cui al comma 16 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

19. La Regione partecipa al Consiglio di amministrazione della Fondazione nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto della medesima.

20. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi da 2 a 13, determinati in euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed in euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, si provvede mediante il corrispondente incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 11102/03, denominato «Funzionamento del Consiglio regionale - Trasferimento a amministrazioni Locali», di cui alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025.

21. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi da 14 a 19, determinati in euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante l'apposito stanziamento di cui al capitolo di spesa 61708, già allocato nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025.

Art. 37.

#### *Contributo per il plesso ospedaliero di Penne*

1. Al fine di assicurare l'avvio dei lavori del plesso ospedaliero di Penne, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezziari regionale, nello stato di previsione della spesa 2023, Missione 13, titolo 2, è previsto apposito nuovo stanziamento di euro 1.070.000,00 ad integrazione delle somme disponibili di cui al comma 1072 dell'art. 1 della legge n. 205/2017.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

#### *Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2023-2025.

Art. 39.


#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 80/4 del 30 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

23R00407



LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2023, n. 7.

**Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo - Ordinario n. 5 del 1° febbraio 2023)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 7

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 80/6 del 30 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 1° febbraio 2023, n. 7

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

**Bilancio di previsione finanziario 2023-2025**

Art. 1.

*Stato di previsione delle entrate*

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2023-2025 per l'importo di euro 4.667.678.574,25 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 4.618.719.049,60 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 4.606.282.108,75 per l'esercizio finanziario 2025.

2. È approvato in euro 7.743.157.297,17 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della regione per l'esercizio finanziario 2023, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 479.540.054,33 stimata al 1° gennaio 2023.

Art. 2.

*Stato di previsione delle spese*

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2023-2025 per l'importo di euro 4.667.678.574,25 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 4.618.719.049,60 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 4.606.282.108,75 per l'esercizio finanziario 2025.

2. È approvato in euro 7.196.900.137,93 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della regione per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 3.

*Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2023-2025*

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor-

ma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, il Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2023-2025 si compone dei seguenti prospetti:

a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2023-2025 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);

b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2023-2025 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;

c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2023-2025;

d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2023-2025;

e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2023-2025;

f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;

h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato;

l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

n) allegato a/1 risultato di amministrazione quote accantonate; allegato a/2 risultato di amministrazione quote vincolate; allegato a/3 risultato di amministrazione quote destinate;

o) elenco concernente le spese obbligatorie;

p) elenco concernente spese impreviste;

q) nota integrativa comprensiva della nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

r) deliberazione del Consiglio regionale n. 73/1 del 27 settembre 2022, recante «Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 235/2021, della delibera della Corte dei conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con legge regionale dei Rendiconti della gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020» di approvazione della DGR n. 475/C del 12 agosto 2022.


2. Costituiscono ulteriori allegati al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025:

a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);

b) il Bilancio finanziario gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al Bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.



## Art. 4.

*Residui attivi*

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2022, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 2023, è pari ad euro 2.768.820.648,99.

## Art. 5.

*Residui passivi*

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2022, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 2023, è pari ad euro 2.576.598.923,41.

## Art. 6.

*Autorizzazione per accertamenti e riscossioni*

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

## Art. 7.

*Autorizzazione per impegni e pagamenti*

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

## Art. 8.

*Risultato di amministrazione presunto*

1. In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo piano di rientro del disavanzo 2014 e 2015 adottato - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 235/2021, della deliberazione/ordinanza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti n. 76/PARI/2022 del 29 marzo 2022, di non parifica dei rendiconti della gestione 2016/2020 ed infine dell'approvazione con legge regionale dei rendiconti in questione - con DGR n. 475/C del 12 agosto 2022 ed approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 73/1 del 27 settembre 2022, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 è iscritta una quota del disavanzo di amministrazione determinata come di seguito:

a) euro 6.235.304,72 quale quota annuale dell'ammortamento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), per il solo esercizio 2023;

b) euro 4.404.075,67 quale quota annuale dell'ammortamento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779, dell'art. 1, della legge n. 205/2017;

c) euro 4.674.100,30 nell'esercizio 2024 quale quota di ripiano del disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità;

d) euro 4.747.204,45 nell'esercizio 2025 quale quota di ripiano del disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità.

## Art. 9.

*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2025.

2. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con propria determinazione il

Dirigente del servizio bilancio dispone il prelevamento di somme dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

## Art. 10.

*Fondo di riserva per le spese impreviste*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo pari ad euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2025.

2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 11.

*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione della spesa del Titolo 1, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2023 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.

2. I prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1 sono disposti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con determinazione del Dirigente del servizio bilancio-ragioneria.

## Art. 12.

*Fondo crediti di dubbia esigibilità*

1. Ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - per un importo pari ad euro 2.239.645,87 per l'esercizio finanziario 2023, ad euro 2.239.645,87 per l'esercizio finanziario 2024 e ad euro 2.239.645,87 per l'esercizio finanziario 2025.

## Art. 13.

*Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati*


1. Nell'ambito della Missione 01, Programma 11, del Titolo 1, nello stato di previsione della spesa è iscritto lo stanziamento finalizzato al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio arretrati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo pari ad euro 2.229.035,34 per l'esercizio finanziario 2023, ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025.

## Art. 14.

*Fondo rischi da contenzioso*

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del Fondo rischi da contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivate da contenzioso in atto per un importo pari ad euro 3.672.214,89 per l'esercizio finanziario 2023, ad euro 4.692.408,00 per l'esercizio finanziario 2024 e ad euro 4.410.965,89 per l'esercizio finanziario 2025.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, i prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, mediante deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.



## Art. 15.

*Fondo per perdite degli organismi partecipati*

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 550-552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), così come modificati dall'art. 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, della spesa, è iscritto il Fondo ricapitalizzazione società ed enti partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 100.000,00 per ciascuno dei tre esercizi finanziari.

## Art. 16.

*Anticipazioni di Tesoreria*

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 69 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito di Titolo 7, Tipologia 100, dello stato di previsione dell'entrata e nell'ambito di Missione 60, Programma 01, dello stato di previsione della spesa, non sono autorizzate iscrizioni di somme per contrarre anticipazioni di cassa.

## Art. 17.

*Autonomia del Consiglio regionale*

1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, è previsto uno stanziamento di euro 27.176.678,75 per l'annualità 2023, di euro 27.391.970,77 per l'annualità 2024 e di euro 26.932.492,77 per l'annualità 2025 e nella Missione 01, Programma 12, Titolo 2 della spesa, è previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 1.007.500,00 per l'annualità 2023 e di euro 150.000,00 per le annualità 2024 e 2025.

2. Ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - triennio 2023-2025, di cui al verbale consiliare n. 76/1 del 29 novembre 2022, allegato alla presente legge.

## Art. 18.

*Variazioni al bilancio*

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, autorizzate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate le variazioni del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, le variazioni previste dall'art. 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate dai dirigenti del Dipartimento risorse individuati con apposito atto di Giunta regionale.

4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito *internet* della regione.

## Art. 19.

*Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali*

1. Nelle more della modifica alla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'adozione del regolamento di contabilità regionale di cui all'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento

ed al Bilancio finanziario regionale che conseguono alle disposizioni di leggi regionali sono adottate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di norma, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, il Servizio competente in materia di bilancio, su richiesta del Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge, adotta e presenta alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 1.

3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa al Servizio competente in materia di bilancio nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale.

4. Nel caso di oggettiva impossibilità a provvedere nei termini stabiliti dai commi 2 e 3, il Servizio bilancio e il Dipartimento competente di cui al comma 2 comunicano al direttore generale i motivi ostativi, ai fini della successiva informativa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.

5. La Direzione generale della Regione, tenuto conto delle criticità rilevate nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, può proporre alla Giunta regionale l'adozione di direttive generali volte a promuovere la semplificazione delle procedure amministrative. Le predette direttive generali sono approvate sentita la Commissione consiliare competente in materia di bilancio.

## Art. 20.

*Annullamento dei diritti di credito*

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

## Art. 21.

*Bilanci degli enti dipendenti dalla regione*

1. I bilanci relativi a enti, agenzie ed altri organismi dipendenti dalla regione sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di vigilanza del Consiglio regionale.

## Art. 22.

*Avvio procedura affidamento servizio responsabile protezione dati*


1. Al fine di consentire l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di responsabile della protezione dati (DPO - *Data Protection Officer*) agli stanziamenti di competenza delle annualità 2023-2025 del Bilancio di previsione 2023-2025 del capitolo di spese 11110/1 «Spese per la tutela della *privacy*, sicurezza dei dati, GDPR – reg. UE 679/2016» PDC 1.03.02.11 sono apportate le seguenti variazioni;

a) lo stanziamento di competenza dell'esercizio 2023 è incrementato di euro 20.000,00;

b) lo stanziamento di competenza dell'esercizio 2024 è incrementato di euro 30.000,00;

c) lo stanziamento di competenza dell'esercizio 2025 è incrementato di euro 30.000,00.

2. Al finanziamento delle maggiori spese di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo sulle annualità 2023-2025 del capitolo di spesa 321821/2 PDC 1.09.02.01.000 recante «Rimborsi effettuati per qualsiasi causa afferente a quote di tributi o pene pecuniarie».



## Art. 23.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 80/6 del 30 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente:* SOSPIRI

**23R00408**

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2023, n. 8.

**Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30 dicembre 2022 e ulteriori disposizioni urgenti.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 5 del 1° febbraio 2023)*

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 8

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 83/5 del 31 gennaio 2023.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

Legge regionale 1° febbraio 2023, n. 8

**Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30 dicembre 2022 e ulteriori disposizioni urgenti**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

**Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30 dicembre 2022 e ulteriori disposizioni urgenti**

Art. 1.

*Modifica all'art. 6 della l.r. approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30 dicembre 2022*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30 dicembre 2022 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«1. È previsto nella Missione 20, Programma 3, un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli esercizi

2023, 2024 e 2025, denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione Politica Fiscale di riduzione Tasse regionali», dell'importo di euro 1.226.493,44 per l'anno 2023, di euro 7.591.180,16 per l'anno 2024 e di euro 6.398.674,95 per l'anno 2025.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 36 della l.r. approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30 dicembre 2022*

1. Il comma 10 dell'art. 36 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30 dicembre 2022 è sostituito dal seguente:

«10. La Regione Abruzzo partecipa alla Fondazione MIR attraverso la concessione di un contributo annuale pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025.».

Art. 3.

*Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30 dicembre 2022*

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30 dicembre 2022 sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-bis (Servizio di Responsabile della Protezione Dati – DPO). — 1. Al fine di consentire l'avvio della procedura per l'affidamento del Servizio di responsabile della protezione dati (DPO – Data Protection Officer), è autorizzato l'incremento dello stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 20.000,00 relativamente all'esercizio 2023, di euro 30.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 30.000,00 per l'esercizio 2025, nell'ambito della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di spesa 11110/1 «Spese per la tutela della privacy, sicurezza dei dati, GDPR – Reg. 679/2016» del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.

Art. 37-ter (Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali). — 1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui all'allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2023 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali», di un importo complessivo pari ad euro 21.384.000,00.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2023, ovvero ancora dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 21.384.000,00.

3. All'esito dell'accertamento, ovvero dell'assegnazione delle somme, ovvero delle maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025.».


2. L'art. 22 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/6 del 30 dicembre 2022 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è abrogato.

Art. 4.

*Modifica all'art. 17 della l.r. approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/6 del 30 dicembre 2022*

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/6 del 30 dicembre 2022 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, è previsto uno stanziamento di euro 27.526.678,75 per l'annualità 2023, di euro 27.441.970,77 per l'annualità 2024 e di euro 26.982.492,77 per l'annualità 2025 e nella Missione 01, Programma 12, titolo 2 della spesa, è previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 1.007.500,00 per l'annualità 2023 e di euro 150.000,00 per le annualità 2024 e 2025.».



2. Al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023 per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 150.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 150.000,00;

b) esercizio 2024 per sola competenza:

1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 50.000,00;

2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 50.000,00;

c) Esercizio 2025 per sola competenza:

1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 50.000,00;

2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 50.000,00.

Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale n. 6/2022*

1. Alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 6 (Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti di carattere finanziario), all'allegato A, che reca l'elenco delle disposizioni normative abrogate ai sensi dell'art. 2 della medesima legge regionale, sono abrogati i seguenti punti:

a) «315. Legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135: Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.»;

b) «317. Legge regionale 20 maggio 1997, n. 46: Integrazione della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.»;

c) «320. Legge regionale 27 marzo 1998, n. 22: Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000.»;

d) «321. Legge regionale 23 settembre 1998, n. 108: Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 recante: «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.»;

e) «327. Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 138: Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 recante: «Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998-2000.»;

f) «328. Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 139: Integrazione alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135, recante: Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.».

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 operano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2022, con contestuale reviviscenza delle leggi regionali di cui al comma 1 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6/2022.».

Art. 6.

*Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 37/2022*

1. La lettera b) del comma 8 dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 37 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto OptiTrans - *Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility*, finanziato dal Programma *Interreg Europe 2014-2020*, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituita dalla seguente:

«b) i manufatti di cui alla lettera a) del presente comma possono essere realizzati su tutto il territorio comunale, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone A degli strumenti di pianificazione vigenti e comunque delle aree e degli immobili sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico.».

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 83/5 del 31 gennaio 2023, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

**23R00409**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-049) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 1 2 0 9 \*

€ 3,00

